



# PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE BASILICATA FEASR 2014/2020

CCI 2014IT06RDRP017

## Allegato A

### Scheda di notifica delle modifiche richieste

Procedura consultazione del Comitato di Sorveglianza del 21.06.2017

*(versione 14 giugno 2017)*

#### Scheda di notifica delle modifiche richieste

Regione Basilicata Dipartimento Politiche Agricole e Forestali

Autorità di Gestione PSR FEASR Basilicata 2014-2020

Via Vincenzo Verrastro, 10 - 85100 Potenza

web: [www.europa.feasr.it/feasr](http://www.europa.feasr.it/feasr) | [adg.psr@regione.basilicata.it](mailto:adg.psr@regione.basilicata.it)



## **STATO MEMBRO: ITALIA**

### **REGIONE: BASILICATA**

1. Programma approvato: Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Basilicata C(2015) 8259 del 20.11.2015.

2. Base giuridica delle modifiche: Articolo 11, lettera b) punto ii) ed Articolo 74 lett. a) del Reg. (UE) n.1305/2013 e ss. mm. ii.

3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche:

Le modifiche di seguito illustrate comprendono:

- 1) L'inserimento della **Valutazione ex ante degli strumenti finanziari**, ai sensi dell'art. 37 del Reg. (UE) 1303/2013, (**Capitolo 8** "Descrizione delle misure selezionate" e specifiche Misure interessate);
- 2) L'aggiornamento delle **aree ZSC** in linea alla nuova designazione delle ZSC intervenuta a seguito dell'approvazione con il D.M. MATTM dell'11 gennaio 2017, G.U.R.I. n. 28 del 3.02.2017, (**Capitolo 4** "Analisi SWOT e identificazione dei fabbisogni" e **Capitolo 8, paragrafo 8.2.12. M12**).

In aggiunta, le modifiche riguardano miglioramenti testuali della descrizione di alcune misure alla luce degli approfondimenti legati alla fase attuativa del PSR e finalizzate a renderne più agevole l'attuazione.

Si tratta delle seguenti modifiche:

- 3) **Capitolo 8, paragrafo 8.2.4.3.1.5 M.4.1;**
- 4) **Capitolo 8, 8.2.4.3.2.8. M.4.2, capitolo 13;**
- 5) **Capitolo 8, paragrafi 8.2.4.3.3 M. 4.3.1;**
- 6) **Capitolo 8, paragrafo 8.2.4.3.4. M. 4.3.2;**
- 7) **Capitolo 8, paragrafo 8.2.6. M06.2;**
- 8) **Capitolo 8, paragrafo 8.2.7 M07.3, capitolo 13;**
- 9) **Capitolo 8, M07.4 e M07.5;**
- 10) **Capitolo 8, M08, M08.1.1, M08.1.2, M08.2;**
- 11) **Capitolo 8, paragrafo 8.2.10. M10.2;**
- 12) **Capitolo 8, paragrafo 8.2.13 M013.1;**
- 13) **Capitolo 8, paragrafo 8.2.14.3.1.7. M016.0;**
- 14) **Capitolo 8, paragrafo 8.2.14.3.7 M16.8;**
- 15) **Capitolo 8, paragrafo 8.2.15.2 M19 e 8.2.15.3.2 M19.2A;**
- 16) **Capitolo 15.6.**

Allo stesso tempo si propongono lievi aggiornamenti nella sezione dedicata alle spese di transizione, avendo riscontrato disallineamenti nella corrispondenza delle spese relative alle misure del periodo 2007-2013 con quelle dell'attuale ciclo di programmazione:

- 17) **Capitolo 19 "Disposizioni transitorie".**

Si propone inoltre, la modifica di alcuni criteri di selezione di specifiche sotto-misure al fine di migliorare la selezione delle operazioni in fase attuativa.

- 18) **Allegato A "Criteri di Selezione".**

#### 4. Descrizione delle modifiche proposte:

##### MODIFICA n. 1

#### Capitolo 8. DESCRIZIONE DELLE MISURE SELEZIONATE

##### 8.1. Descrizione delle condizioni generali applicate a più di una misura compresi, ove pertinenti, la definizione di zona rurale, i livelli di riferimento, la condizionalità, l'uso previsto degli strumenti finanziari e degli anticipi nonché le disposizioni comuni per gli investimenti, incluse le disposizioni di cui agli articoli 45 e 46 del regolamento (UE) n. 1305/2013

[omissis]

##### Strumenti finanziari

~~Il sostegno degli interventi di investimento, in base alle disposizioni previste dai Reg. (UE) 1303/13 e 480/14, può avvenire, dal punto di vista finanziario, attraverso diverse modalità anche combinate tra loro. L'analisi di contesto del Programma ha messo in evidenza la necessità di strumenti volti a migliorare l'accesso al credito. Ai sensi dei Reg. (UE) 1303/13 e 1306/13, è possibile attivare a livello regionale strumenti finanziari per agevolare l'accesso delle imprese al mercato dei capitali e attirare capitali privati accanto a quelli pubblici. L'attivazione di tali strumenti sarà preceduta da una specifica valutazione ex ante ai sensi dell'art. 37 del Reg. (UE) 1303/13 e notificata alla Commissione europea.~~

L'analisi di contesto del Programma di Sviluppo Rurale ha condotto, al fine di mitigare la M4 "Maggiori difficoltà di accesso al credito per il mondo agricolo" e di soddisfare vari fabbisogni individuati nel PSR (F1, F2, F3, F5, F7, F9, F10, F26), in particolare nell'ambito nelle Focus Area 2A e 3A, ad individuare tra gli ambiti di intervento quello di sostenere l'accesso al credito per i beneficiari del Programma.

Il Programma prevede che il sostegno degli interventi di investimento possa avvenire, in alternativa al contributo in conto capitale previsto, con strumenti di ingegneria finanziaria per l'accesso al credito.

In questo senso, la base giuridica di riferimento è costituita dalle disposizioni previste dai regolamenti (UE) n. 1303/2013, n. 480/2014 e n. 964/2014.

Il Programma di Sviluppo Rurale ha previsto di mettere a disposizione dei beneficiari forme di supporto anche attraverso strumenti finanziari.

L'utilizzo di strumenti finanziari all'interno del programma offre alcuni vantaggi quali:

- maggior leva finanziaria con conseguente miglior impatto del programma;
- migliore efficacia ed efficienza dei fondi rotativi, migliore qualità dei progetti, in quanto l'investimento deve essere rimborsato;
- affrancamento dalla cultura della "dipendenza dalle sovvenzioni".

La Regione ha provveduto a realizzare un'analisi ex ante ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, presentata in una prima versione al Comitato di Sorveglianza dell'1 dicembre 2016 e successivamente condivisa, in fase definitiva, anche con il Partenariato ad aprile 2017, per verificare l'esistenza di un fallimento di mercato e/o situazioni di investimento subottimali per l'accesso al credito da parte dei beneficiari, per individuare – anche sulla base delle lezioni apprese da esperienze pregresse – il livello ottimale di supporto pubblico e gli strumenti finanziari più appropriati in base agli obiettivi del Programma di Sviluppo Rurale.

Le risultanze dell'analisi ex ante hanno portato alle seguenti conclusioni:

- le caratteristiche del fallimento di mercato riscontrato nella Regione, in un contesto di ampia disponibilità di liquidità del sistema bancario, di tassi di interesse bassi, e di forte avversione al rischio da parte degli intermediari finanziari;

- le tradizionali difficoltà di accesso al credito per gli imprenditori agricoli, legate in particolare alla scarsa propensione degli intermediari finanziari a finanziare senza forti garanzie collaterali imprese con oneri di bilancio e forme di gestione semplificata;
- l'obiettivo di massimizzare la "leva" finanziaria dell'impiego delle risorse del PSR, al tempo stesso lasciando sufficientemente bassa la presa di rischio da parte degli intermediari finanziari, rende prioritario l'obiettivo di individuare investitori privati istituzionali, o investitori pubblici che operino secondo il principio dell'economia di mercato, che contribuiscano con risorse proprie allo strumento, anche a fronte di una remunerazione preferenziale da corrispondere a valere su risorse del PSR;
- la natura ancora sperimentale di forme di supporto da parte del PSR attraverso strumenti finanziari ha portato alla individuazione delle seguenti misure da supportare anche attraverso uno strumento finanziario di garanzia: 4.1 "Sostegno a investimenti nelle aziende" e 4.2 "Sostegno a investimenti a favore della trasformazione e commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli".

Le risultanze di questa analisi giustificano il ricorso ai seguenti strumenti finanziari:

- Un fondo di garanzia multi - regionale "uncapped" gestito dal Fondo Europeo per gli Investimenti che consentirà ai beneficiari delle misure supportate di ricevere da Intermediari finanziari selezionati prestiti garantiti al 50% dal Fondo Europeo per gli Investimenti, senza alcun limite ("cap") per gli Intermediari a livello di portafoglio, e con trasferimento del beneficio della garanzia (in termini di minori tassi di interesse e/o minori garanzie collaterali richieste);
- L'accesso a strumenti di cogaranzia e controgaranzia tramite specifici accordi con i Consorzi di garanzia collettiva fidi operanti sul territorio regionale;
- L'accesso a strumenti di microcredito e fondi di garanzia anche mediante società in house della Regione Basilicata;
- Il fondo rotativo ISMEA.

Per quanto riguarda, in particolare, il Fondo di Garanzia Multi- Regionale per i Programmi di Sviluppo Rurale, esso consentirà ai beneficiari delle Misure supportate di ricevere da Intermediari finanziari selezionati prestiti garantiti al 50% dal Fondo Europeo per gli Investimenti, senza alcun limite ("cap") per gli Intermediari a livello di portafoglio, e con trasferimento del beneficio della garanzia (in termini di minori tassi di interesse e/o minori garanzie collaterali richieste).

Il Fondo di Garanzia garantisce:

- Un aumento delle risorse disponibili attraverso l'effetto "leva" (prevista almeno pari a 4) e la mobilitazione di finanza privata per aumentare l'impatto dei programmi;
- Una migliore qualità dei progetti finanziati, che devono essere in grado di produrre cash-flow positivi e superare una valutazione di tipo bancario;
- Una maggiore propensione al sostegno agli investimenti da parte degli Intermediari Finanziari in forza della garanzia "uncapped" o verticale, senza limite di portafoglio.

Le caratteristiche del Fondo di Garanzia Multi- Regionale per i Programmi di Sviluppo Rurale sono le seguenti:

- Il Fondo riceverà un contributo dal PSR ai sensi dell'articolo 38 (1) b del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e sarà gestito dal Fondo Europeo per gli Investimenti ai sensi dell'articolo 38 (4) b.i.
- Le misure nell'ambito delle quali il supporto viene fornito attraverso il questo Fondo di garanzia sono: 4.1 "Sostegno a investimenti nelle aziende" e 4.2 "Sostegno a investimenti a favore della trasformazione e commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli"
- Il Fondo di garanzia supporterà, nell'ambito delle misure sopra citate, nuovi prestiti erogati da intermediari finanziari selezionati a beneficiari eleggibili, per operazioni eleggibili e per spese ammissibili per le misure stesse

- Il periodo di inclusione di nuovi prestiti da parte degli intermediari finanziari nei portafogli che beneficeranno della garanzia da parte del Fondo sarà di una durata variabile dai 2 ai 5 anni, e non potrà in ogni caso superare il periodo massimo di eleggibilità previsto dal Regolamento (UE) no. 1303/2013 all'articolo 65
- L'ammontare delle risorse del PSR che saranno oggetto del contributo al Fondo, così come tutte le altre clausole e condizioni di implementazione dello strumento finanziario saranno oggetto di definizione nell'ambito di un accordo di finanziamento tra l'Autorità di Gestione e il FEI
- I costi e le commissioni per la gestione del Fondo di Garanzia Multi- Regionale per i Programmi di Sviluppo Rurale saranno riconosciuti – a valere sul Fondo – ai sensi di quanto previsto dal Regolamento delegato (UE) 480/2014, in particolare agli artt. 12 e 13 e dal Regolamento (UE) n. 1303/2013, anche con riferimento alla eventuale remunerazione preferenziale di cui all'articolo 44 (1) b
- In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 2.10 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, la selezione da parte dell'autorità di gestione ha come oggetto il gestore del Fondo e gli intermediari finanziari che implementano lo strumento. La selezione dei beneficiari finali percettori dei prestiti garantiti dal Fondo di Garanzia Multi- Regionale per i Programmi di Sviluppo Rurale sarà dunque delegata dall'autorità di gestione agli intermediari finanziari che il Fondo Europeo per gli Investimenti selezionerà in base ad una procedura aperta e competitiva ai sensi dell'articolo 38 (5) del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dell'articolo 7 del Regolamento delegato (UE) n. 480/2014. Criteri specifici ulteriori di selezione degli intermediari finanziari da parte del Fondo Europeo per gli Investimenti dovranno garantire il trasferimento del beneficio della garanzia ai percettori dei prestiti ed in particolare premiare: i) la riduzione dei tassi di interesse e delle commissioni pagate dai beneficiari finali; ii) la riduzione delle garanzie collaterali richieste ai beneficiari finali
- Le norme citate al punto precedente relativamente alla selezione degli intermediari finanziari costituiranno pertanto i criteri di selezione degli interventi di cui agli artt. 49 e 60 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, mentre la selezione dei beneficiari finali, che avverrà sotto la responsabilità degli intermediari finanziari cui spetta la verifica del rispetto dei criteri di eleggibilità, a pena di esclusione dalla garanzia da parte del Fondo di garanzia, avverrà con procedure a sportello e sulla base di decisioni assunte dall'intermediario in base al merito di credito e a una valutazione della qualità delle operazioni proposte
- I beneficiari finali e le operazioni eleggibili sono quelli previsti dalle singole schede di intervento. I costi ammissibili, come specificato nelle schede di intervento e anche in deroga a quanto eventualmente previsto da altre forme di supporto previste nell'ambito dello stesso intervento, saranno tutti quelli previsti ai commi dall'articolo 45 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e rilevanti per le misure supportate.
- I prestiti supportati dal Fondo di Garanzia Multi- Regionale per i Programmi di Sviluppo Rurale potranno essere erogati, purché entro i massimali previsti dal citato accordo di finanziamento, fino a concorrenza del 100% dell'ammontare dell'investimento eleggibile e potranno essere erogati anche in assenza di altre forme di supporto e cioè per investimenti che non siano stati oggetto di altra selezione da parte dell'Autorità di gestione.
- I prestiti supportati dal Fondo di Garanzia Multi-Regionale per i Programmi di Sviluppo Rurale genereranno un equivalente di sovvenzione lorda (ESL) in termini di aiuti di Stato, che dovrà essere calcolato dagli intermediari finanziari. Tale ESL non potrà eccedere il massimale di intensità d'aiuto consentito dalla misura, per le attività di produzione primaria e per la trasformazione di prodotti dell'allegato 1 del TFUE in prodotti dell'allegato 1 del TFUE e la loro

commercializzazione, e il massimale previsto dal regime *de minimis*, per la trasformazione di prodotti dell'allegato 1 del TFUE in prodotti fuori allegato 1 del TFUE e la loro commercializzazione.

- I prestiti supportati dal Fondo di garanzia potranno essere erogati anche per operazioni ammesse ad altre forme di supporto da parte dell'Autorità di gestione. In questo caso il prestito garantito potrà essere erogato soltanto a condizione che l'intensità di aiuto (ESL) collegata al prestito, sommata all'intensità di aiuto di altre forme di supporto percepito (che dovrà essere oggetto di apposita comunicazione da parte del percettore del prestito all'intermediario finanziario), rimanga entro i limiti massimi previsti dal Programma di Sviluppo Rurale per quell'investimento e/o per quel beneficiario. Nel caso di combinazione del supporto tra il prestito garantito e altre forme di supporto previste dal Programma di Sviluppo Rurale, la decisione da parte degli intermediari finanziari sull'erogazione del prestito resta completamente indipendente da altre decisioni dell'autorità di gestione: pertanto, un prestito ad un beneficiario eleggibile per un'operazione eleggibile e per spese eleggibili, non comporterebbe alcun obbligo di estinzione/e restituzione anticipata, anche nel caso di revoca delle altre forme di supporto.
- L'allocazione delle risorse al Fondo di Garanzia Multi- Regionale per i Programmi di Sviluppo Rurale non sarà distinta tra le diverse misure e tra le diverse forme di supporto (prestiti garantiti senza altre forme di supporto o prestiti garantiti congiuntamente ad altre forme di supporto), al fine di garantire la giusta flessibilità per adattare lo strumento alla domanda di mercato.
- L'attuazione dello strumento finanziario sarà oggetto di monitoraggio e di specifici dedicati report, redatti ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, secondo quanto verrà più specificamente definito nell'ambito dell'accordo di finanziamento. Gli indicatori monitorati saranno relativi a: i) numero di imprese supportate, con indicazione delle tipologie di operazioni supportate e delle categorie di imprese; ii) numero di dipendenti al momento dell'inclusione del prestito nel portafoglio garantito; iii) ammontare dei prestiti erogati alle imprese, con indicazione della quota di risorse PSR (ripartita tra FEASR e cofinanziamento regionale) e della leva ottenuta.

## **8.2.4. M04 – Investimenti in immobilizzazioni materiali**

### **8.2.4.3.1.4.1. Investimenti nelle aziende agricole con approccio individuale o di filiera o di area**

Sottomisura:

- 4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

[omissis]

#### **8.2.4.3.1.2. Tipo di sostegno**

Il sostegno sarà erogato sotto forma di contributo in conto capitale o in conto interesse o in una combinazione degli stessi.

Si prevede l'eventuale ricorso agli strumenti finanziari, anche approvati successivamente alla valutazione ex ante, ai sensi dell'art. 37 del Reg. UE n. 1303/2013.

In tale ambito è possibile l'erogazione di un prestito supportato da garanzia tramite il Fondo di Garanzia Multi- Regionale per i Programmi di Sviluppo Rurale.

Il prestito erogato, supportato dalla garanzia, potrà avere valore fino al 100% del valore dell'investimento. L'accordo di finanziamento tra l'Autorità di gestione e il Fondo di Garanzia Multi- Regionale per i Programmi di Sviluppo Rurale e i conseguenti accordi operativi tra il Fondo di Garanzia Multi- Regionale per i Programmi di Sviluppo Rurale e gli intermediari finanziari selezionati per l'implementazione dello strumento, fisseranno l'ammontare massimo dei prestiti erogabili.

Per ogni prestito garantito è calcolato un equivalente di sovvenzione lorda, sulla base delle norme vigenti.

Nel caso di prestiti non combinati con altre forme di supporto da parte del PSR, gli intermediari finanziari selezionati per l'attuazione dello strumento finanziario verificano che l'equivalente di sovvenzione lorda collegato al prestito garantito erogato non superi un'intensità d'aiuto pari al 50% dell'investimento.

Nel caso di prestiti combinati con altre forme di supporto da parte del PSR, gli intermediari finanziari selezionati per l'attuazione dello strumento finanziario verificano che l'equivalente di sovvenzione lorda collegato al prestito garantito erogato, sommato all'intensità d'aiuto derivante dalle altre forme di supporto ricevute per l'investimento, non superi il massimale previsto dal PSR per quell'operazione.

E' possibile il versamento di un anticipo non superiore al 50% dell'aiuto pubblico per l'investimento, così come previsto dall'articolo 45 paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 1305/2013, a fronte del rilascio di una garanzia fidejussoria corrispondente al 100% dell'importo anticipato.

[omissis]

#### **8.2.4.3.1.4. Beneficiari**

I beneficiari sono le imprese agricole in forma singola o associata. Per gli aiuti concessi tramite strumenti finanziari, i beneficiari della misura sono gli intermediari finanziari così come indicati negli "Strumenti finanziari" del PSR.

Per il solo accesso alle garanzie del Fondo di Garanzia Multi- Regionale per i Programmi di Sviluppo Rurale, i beneficiari sono Imprenditori agricoli professionali (IAP) in base alla definizione di legge nazionale, persone fisiche o giuridiche, in forma singola o associata.

#### **8.2.4.3.1.5. Costi ammissibili**

Sono eleggibili le seguenti spese:

- Spese per opere edili – strutturali legate investimenti su manufatti aziendali produttivi, per incremento efficienza degli edifici produttivi, per incremento dell'efficienza irrigua, miglioramenti fondiari e infrastrutturazione (viaria ed elettrica) e rinnovi varietali;
- Macchinari, impianti ed attrezzature (anche in leasing), software ed hardware, brevetti e licenze;
- Acquisto di terreni nella misura massima del 10% del costo complessivo dell'operazione;
- **Il capitale circolante accessorio agli investimenti e debitamente motivato, entro il limite del 30% del valore complessivo dell'investimento, nel caso di sostegno del FEASR tramite uno strumento finanziario, ai sensi dell'art. 45, par. 5 del Reg. (UE) 1305/2013;**
- Spese generali, quali spese tecnico – progettuali, direzione lavori, consulenze agronomico – forestali, geologiche ed ambientali, costi per rilascio di autorizzazioni e nulla osta fino al 10% della spesa ammessa.

Sono eleggibili i contributi in natura, di cui all'art. 69 del regolamento (UE) n. 1303/2013, sotto forma di fornitura di opere, beni, servizi, a condizione che:

- il sostegno pubblico non superi il totale delle spese ammissibili, esclusi i contributi in natura al termine dell'operazione;
- siano previsti nel prezzario regionale, in vigore alla data di presentazione della domanda di aiuto, per la valutazione degli investimenti;
- il valore attribuito ai contributi in natura non superi i costi generalmente accettati sul mercato in questione;
- nel caso di prestazione di lavoro non retribuita, il valore della prestazione stessa sia stabilito tenendo conto del tempo di lavoro trascorso e verificato il tasso di remunerazione per un lavoro equivalente.

Sono esclusi i seguenti costi:

- diritti di produzione agricola;
- diritti all'aiuto;
- acquisto di animali;
- acquisto di piante annuali e loro messa a dimora;
- altri costi connessi al contratto di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi.

[omissis]

#### **8.2.4.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione**

[omissis]

Comparto	Area Rurale Prioritaria	Investimenti prioritari
Zootecnia	Intero territorio regionale	Investimenti connessi al miglioramento della logistica ed alle condizioni igienico – sanitarie delle produzioni primarie o trasformate di totale provenienza aziendale.
Ortofrutta	Intero territorio regionale	Investimenti finalizzati alle tecniche della “precision farming”. Riconversioni produttive e varietali in relazione alle esigenze di adattamento ai cambiamenti climatici.
Cerealicolo	Aree C e D	Investimenti finalizzati allo sviluppo di tecniche della “precision farming”. Miglioramento / adeguamento di strutture di stoccaggio già esistenti.
Olivicolo	Aree C e D	Investimenti per la raccolta meccanizzata.
Vitivinicolo	Intero territorio regionale	Investimenti sulle strutture di trasformazione aziendale esclusivamente finalizzate al miglioramento dell’impatto ambientale
Altri Comparti	Aree C e D	Investimenti finalizzati alla realizzazione e/o adeguamento delle strutture aziendali atte alla trasformazione delle sole produzioni aziendali

#### comparti prioritari 4.1

Nel caso in cui il supporto è fornito attraverso lo strumento finanziario di garanzia, la selezione dei beneficiari finali, percettori dei prestiti garantiti, è delegata dall’autorità di gestione agli intermediari finanziari selezionati dal Fondo di Garanzia Multi- Regionale per i Programmi di Sviluppo Rurale. Tale selezione avverrà con la verifica da parte dell’intermediario finanziario – a pena di esclusione dalla garanzia – della sussistenza dei criteri di eleggibilità e ammissibilità dei beneficiari, delle operazioni e delle spese, attraverso procedure a sportello e congiuntamente ad una valutazione della bancabilità e qualità dei progetti presentati.

Gli intermediari finanziari cui sarà delegata la selezione dei beneficiari saranno scelti dal FEI attraverso una procedura aperta e competitiva, svolta ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e 7 del Regolamento delegato (UE) 480/2014.

#### **8.2.4.3.2. 4.2. Investimenti in imprese agroalimentari, con approccio individuale o di filiera o di area**

Sottomisura:

4.2 - sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli.

*[omissis]*

##### **8.2.4.3.2.2. Tipo di sostegno**

Il sostegno sarà erogato sotto forma di contributo in conto capitale o in conto interesse o in una combinazione degli stessi.

~~Si prevede, inoltre, l'eventuale ricorso allo strumento finanziario, approvato successivamente alla valutazione ex post, ai sensi dell'art. 37 del Reg. UE n. 1303/2013.~~

È possibile l’erogazione di un prestito supportato da garanzia tramite il Fondo di Garanzia Multi-Regionale per i Programmi di Sviluppo Rurale.

Il prestito erogato, supportato dalla garanzia, potrà avere valore fino al 100% del valore dell’investimento. L’accordo di finanziamento tra l’Autorità di gestione e il Fondo di Garanzia Multi- Regionale per i

Programmi di Sviluppo Rurale e i conseguenti accordi operativi tra il Fondo di Garanzia Multi- Regionale per i Programmi di Sviluppo Rurale e gli intermediari finanziari selezionati per l'implementazione dello strumento, fisseranno l'ammontare massimo dei prestiti erogabili.

Per ogni prestito garantito è calcolato un equivalente di sovvenzione lorda, sulla base delle norme vigenti.

Nel caso di prestiti combinati con altre forme di supporto da parte del PSR, gli intermediari finanziari selezionati per l'attuazione dello strumento finanziario verificano che l'equivalente di sovvenzione lorda collegato al prestito garantito erogato, sommato all'intensità d'aiuto derivante dalle altre forme di supporto ricevute per l'investimento, non superi il massimale previsto dal PSR per quell'operazione, per la trasformazione di prodotti dell'allegato 1 del TFUE in prodotti dell'allegato 1 del TFUE e la loro commercializzazione, e il massimale previsto dal regime de minimis, per la trasformazione di prodotti dell'allegato 1 del TFUE in prodotti fuori allegato 1 del TFUE e la loro commercializzazione.

E' possibile il versamento di un anticipo non superiore al 50% dell'aiuto pubblico per l'investimento, così come previsto dall'articolo 45 paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 1305/2013, a fronte del rilascio di una garanzia fidejussoria corrispondente al 100% dell'importo anticipato.

[omissis]

#### **8.2.4.3.2.4. Beneficiari**

[omissis]

Per gli aiuti concessi tramite strumenti finanziari, i beneficiari della misura sono gli intermediari finanziari così come indicati negli "Strumenti finanziari" del PSR.

[omissis]

#### **8.2.4.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione**

[omissis]

Per l'accesso alla sottomisura si prevede un punteggio minimo.

Nel caso in cui il supporto è fornito attraverso lo strumento finanziario di garanzia, la selezione dei beneficiari finali, percettori dei prestiti garantiti, è delegata dall'autorità di gestione agli intermediari finanziari selezionati dal Fondo Europeo per gli Investimenti. Tale selezione avverrà con la verifica da parte dell'intermediario finanziario – a pena di esclusione dalla garanzia – della sussistenza dei criteri di eleggibilità e ammissibilità dei beneficiari, delle operazioni e delle spese, attraverso procedure a sportello e congiuntamente ad una valutazione della bancabilità e qualità dei progetti presentati.

Gli intermediari finanziari cui sarà delegata la selezione dei beneficiari saranno scelti dal FEI attraverso una procedura aperta e competitiva, svolta ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e 7 del Regolamento delegato (UE) n. 480/2014.

#### **Giustificazione della modifica**

La proposta di modifica viene presentata in base a quanto previsto dall'art. 37, par. 2 del Reg. (UE) 1303/2013 e dall'art. 4, par. 2, lett. e) del Reg. (UE) 808/2014, a seguito dell'informativa al comitato di sorveglianza di cui all'art. 37, par. 3, terzo capoverso del Reg. (UE) 1303/2013".



## MODIFICA n. 2

### Capitolo 4 Analisi SWOT e identificazione dei bisogni

#### 4.1 Analisi SWOT

##### *Il contesto ambientale e i cambiamenti climatici*

[omissis]

La rete ecologica europea "Rete Natura 2000" concretizzata sul territorio della Regione Basilicata in attuazione delle direttive 2009/147/CE "Uccelli" e 92/43/CEE "Habitat" è costituita da ~~20~~ 53 Zone Speciali di Conservazione (ZSC) che si estendono su ~~30.824~~ 67.479,62 Ha, da ~~35~~ 2 Siti di Interesse Comunitario (SIC) di recente istituzione che si estendono su ~~36.014~~ 3.651 ha e da 17 Zone di Protezione Speciale (ZPS) che si estendono su 162.613 ha (ICS58, ICS59). Complessivamente Rete Natura 2000-Basilicata interessa circa ~~177.061~~ 234.585,62 ha, vale a dire circa il ~~17,7~~ 23,45% del territorio regionale (Tabb. 4.1.1.25 A1 e A2, B).

**Tab. 4.1.1.25 A1: Zone Speciali di Conservazione (Direttiva Habitat) e Siti di Importanza Comunitaria in Basilicata.**

NUM	CODICE	TIPO	SIC/ZSC/ZPS	DENOMINAZIONE	SUP. (Ha)	Misure di Tutela e Conservazione/ Piani di gestione
1	IT9220135	C	ZSC/ZPS	Gravine di Matera	6968,49	D.M. 17/10/2007, D.P.G.R. n. 65/2008, D.G.R. n. 655/2008, e M.T.C. vigenti (D.G.R. n. 951/2012 e 30/2013 D.M. 13 settembre 2013) rientrante nel territorio del Parco delle Chiese Rupestri del Materano con piano del Parco vigente. D.G.R. 170/2014 di individuazione dell'Ente Gestore.
2	IT9210240	B	ZPS/ <del>SIC</del> ZSC	Serra di Calvello	1641,35	D.M. 17/10/2007, D.P.G.R. n. 65/2008 , D.G.R. n. 655/2008 vigente, ricade nel territorio del Parco Nazionale dell'Appennino Lucano val d'Agri Lagonegrese ed è un'area su cui vige il livello di tutela 1 del Parco. <del>P.d.G. in fase di approvazione (dic. 2015)</del> DGR n. 1678/2015, D.M. 11/01/2017.
3	IT9210266	C	ZPS/ <del>SIC</del> ZSC	Valle del Tuorno - Bosco Luceto (*)	75,35	D.M. 17/10/2007, D.P.G.R. n. 65/2008 vigenti, D.G.R. n. 655/2008. <del>M.T.C. in fase di stesura (dicembre 2015)</del> DGR n. 827/2016, D.M. 11/01/2017.
4	IT9210005	B	ZSC/ZPS	Abetina di Laurenzana	324,39	D.M. 17/10/2007, DPGR n. 65/2008, D.G.R. n. 655/2008, M.T.C. vigenti, D.G.R. n. 951/2012 e 30/2013 D.M. 13 settembre 2013 e Riserva Regionale ricadente nel Parco Nazionale Appennino Lucano (ed è un'area su cui vige il livello di tutela 1 del Parco) D.G.R. 170/2014 di individuazione dell'Ente Gestore.
5	IT9210010	B	ZSC	Abetina di Ruoti	162,01	M.T.C. vigenti D.G.R. n. 951/2012 e 30/2013 D.M. 13 settembre 2013. D.G.R. 170/2014 di individuazione dell'Ente Gestore.
6	IT9210015	B	SIC	Acquafredda di Maratea	552,25	D.G.R. n. 655/2008. P.d.G. in fase di approvazione (dic. 2015) D.G.R. n. 655/2008
7	IT9210020	C	ZSC /ZPS	Bosco Cupolicchio	1762,85	D.M. 17/10/2007, DPGR n. 65/2008, D.G.R. n. 655/2008 vigenti, e M.T.C. D.G.R. n. 951/2012 e 30/2013 vigenti, D.M. 13 settembre 2013.D.G.R. 170/2014 di individuazione dell'Ente Gestore.

8	IT9210035	B	ZSC	Bosco di Rifreddo	519,67	M.T.C. vigenti (D.G.R. n. 951/2012 e 30/2013 D.M. 13 settembre 2013) e area ricadente nel livello 1 del Parco Nazionale Appennino Lucano Val d'Agri Lagonegrese (normativa di tutela del Parco) D.G.R. 170/2014 di individuazione dell'Ente Gestore.
9	IT9210045	B	ZSC	Bosco Mangarrone	369,52	D.G.R. n. 655/2008, M.T.C. vigenti D.G.R. n. 951/2012 e 30/2013 D.M. 13 settembre 2013. D.G.R. 170/2014 di individuazione dell'Ente Gestore.
10	IT9220055	C	ZPS/ <del>SIC</del> ZSC	Bosco Pantano di Policoro e Costa Ionica Foce Sinni	1092,48	D.M. 17/10/2007, D.G.R. n. 655/2008 e <del>M.T.C. e Piano della Riserva Naturale Regionale in fase di approvazione (dic. 2015)</del> DDGR n. 951/2012 e n. 958/2016. DM 11/01/2017.
11	IT9220080	B	SIC	Costa Ionica Foce Agri	849,92	D.G.R. n. 655/2008, Piano di gestione approvato D.G.R. 904/2015 (**)
12	IT9220085	B	SIC	Costa Ionica Foce Basento	548,38	D.G.R. n. 655/2008, Piano di gestione approvato D.G.R. 904/2015 (**)
13	IT9220090	B	SIC	Costa Ionica Foce Bradano	495,14	D.G.R. n. 655/2008, Piano di gestione approvato D.G.R. 904/2015 (**)
14	IT9220095	B	SIC	Costa Ionica Foce Cavone	590,07	D.G.R. n. 655/2008, Piano di gestione approvato D.G.R. 904/2015 (**)
15	IT9210110	B	ZSC	Faggeta di Moliterno	242,56	D.G.R. n. 655/2008, M.T.C. vigenti e area ricadente nel PNAL (normativa di tutela del Parco) D.G.R. 170/2014 di individuazione dell'Ente Gestore.
16	IT9210115	B	ZPS/ZSC	Faggeta di Monte Pierfaone	756,15	D.M. 17/10/2007, DPGR n. 65/2008, D.G.R. n. 655/2008, M.T.C. vigenti (D.G.R. n. 951/2012 e 30/2013 D.M. 13 settembre 2013) e area ricadente nel PNAL ai sensi della L. 391/91 del Parco)
17	IT9210140	B	ZSC	Grotticelle di Monticchio	342,18	D.M. 17/10/2007, DPGR n. 65/2008, D.G.R. n. 655/2008 e M.T.C. vigenti D.G.R. n. 951/2012 e 30/2013 D.M. 13 settembre 2013 D.G.R. 170/2014 di individuazione dell'Ente Gestore.
18	IT9210160	B	SIC	Isola di S. Ianni e Costa Prospiciente	417,67	D.G.R. n. 655/2008, P.d.G. in fase di approvazione (dic. 2015)

19	IT9210141	B	ZSC	Lago La Rotonda	70,97	M.T.C. vigenti D.G.R. n. 951/2012 e 30/2013 D.M. 13 settembre 2013. D.G.R. 170/2014 di individuazione dell'Ente Gestore.
20	IT9210142	C	ZPS/ZSC	Lago Pantano di Pignola	164,68	D.M. 17/10/2007, DPGR n. 65/2008, D.G.R. n. 655/2008, e M.T.C. vigenti D.G.R. n. 951/2012 e 30/2013 D.M. 13 settembre 2013
21	IT9220144	C	ZPS/ZSC	Lago S. Giuliano e Timmari	2574,50	D.M. 17/10/2007, D.P.G.R. n. 65/2008, D.G.R. n. 655/2008, e M.T.C. vigenti D.G.R. n. 951/2012 e 30/2013 D.M. 13 settembre 2013
22	IT9210155	B	SIC	Marina di Castrocuoco	810,72	P.d.G. in fase di approvazione (dic. 2015)
23	IT9210190	C	ZSC	Monte Paratiello	1140,01	D.G.R. n. 655/2008, M.T.C. vigenti D.G.R. n. 951/2012 e 30/2013 D.M. 13 settembre 2013
24	IT9210210	C	ZSC	Monte Vulture	1903,98	D.G.R. n. 655/2008, M.T.C. vigenti D.G.R. n. 951/2012 e 30/2013 D.M. 13 settembre 2013
25	IT9210215	B	ZSC	Monte Li Foi	970,32	D.G.R. n. 655/2008, M.T.C. vigenti D.G.R. n. 951/2012 e 30/2013 D.M. 13 settembre 2013. D.G.R. 170/2014 di individuazione dell'Ente Gestore.
26	IT9210220	B	ZPS/ZSC	Murge di S. Oronzio	5459,95	D.G.R. n. 655/2008, M.T.C. vigenti D.G.R. n. 951/2012 e 30/2013 D.M. 13 settembre 2013
27	IT9220255	C	ZPS/ZSC	Valle Basento Ferrandina Scalo	732,94	D.M. 17/10/2007, D.P.G.R. n. 65/2008, D.G.R. n. 655/2008, P.d.G. in fase di approvazione (dic. 2015)
28	IT9220260	C	ZPS/ZSC	Valle Basento Grassano Scalo	881,98	D.M. 17/10/2007, D.P.G.R. n. 65/2008, D.G.R. n. 655/2008, P.d.G. in fase di approvazione (dic. 2015)
29	IT9210265	B	ZSC	Valle del Noce	967,61	D.G.R. n. 655/2008, M.T.C. vigenti D.G.R. n. 951/2012 e 30/2013. D.G.R. 170/2014 di individuazione dell'Ente Gestore.
30	IT9210150	C	ZPS/SIC	Monte Coccovello - Monte Crivo - Monte Crive	2981,11	D.M. 17/10/2007, D.P.G.R. n. 65/2008, D.G.R. n. 655/2008, P.d.G. in fase di approvazione (dic. 2015)
31	IT9210201	C	ZPS/SIC	Lago del Rendina (*)	670,33	D.M. 17/10/2007, D.P.G.R. n. 65/2008, D.G.R. n. 655/2008, D.G.R. n. 655/2008. MTC in fase di approvazione (dic. 2015)

32	IT9210075	B	ZPS/ <del>SIC</del> ZSC	Lago Duglia, Casino Toscano e Piana di S.Francesco	2425,89	D.M. 17/10/2007, D.P.G.R. n. 65/2008, D.G.R. n. 655/2008, <del>P.d.G. in fase di approvazione (dic. 2015)</del> DGR n. 309/2016. DM 11/01/2017.
33	IT9210250	B	ZPS/ <del>SIC</del> ZSC	Timpa delle Murge	153,22	D.M. 17/10/2007, D.P.G.R. n. 65/2008, <del>P.d.G. in fase di approvazione (dic. 2015)</del> DGR n. 309/2016. DM 11/01/2017.
34	IT9210245	B	ZPS/ <del>SIC</del> ZSC	Serra di Crispo, Grande Porta del Pollino e Pietra Castello	460,99	D.M. 17/10/2007, D.P.G.R. n. 65/2008, D.G.R. n. 655/2008, <del>P.d.G. in fase di approvazione (dic. 2015)</del> DGR n. 309/2016. DM 11/01/2017.
35	IT9210200	B	ZPS/ <del>SIC</del> ZSC	Monte Sirino	2619,36	D.M. 17/10/2007, D.P.G.R. n. 65/2008, D.G.R. n. 655/2008 <del>P.d.G. in fase di approvazione (dic. 2015)</del> DGR n. 1678/2015, D.M. 11/01/2017.
36	IT9210195	B	ZPS/ <del>SIC</del> ZSC	Monte Raparo	2019,97	D.M. 17/10/2007, D.P.G.R. n. 65/2008, D.G.R. n. 655/2008, <del>P.d.G. in fase di approvazione (dic. 2015)</del> DGR n. 1678/2015, D.M. 11/01/2017.
37	IT9210185	B	ZPS/ <del>SIC</del> ZSC	Monte La Spina, Monte Zaccana	1065,24	D.M. 17/10/2007, D.P.G.R. n. 65/2008, D.G.R. n. 655/2008 <del>P.d.G. in fase di approvazione (dic. 2015)</del> DGR n. 309/2016. DM 11/01/2017.
38	IT9210180	B	ZPS/ <del>SIC</del> ZSC	Monte della Madonna di Viggiano	791,67	D.M. 17/10/2007, D.P.G.R. n. 65/2008, D.G.R. n. 655/2008, <del>P.d.G. in fase di approvazione (dic. 2015)</del> DGR n. 1678/2015, D.M. 11/01/2017.
39	IT9210170	B	ZPS/ <del>SIC</del> ZSC	Monte Caldarosa	583,63	D.M. 17/10/2007, D.P.G.R. n. 65/2008, D.G.R. n. 655/2008, <del>P.d.G. in fase di approvazione (dic. 2015)</del> DGR n. 1678/2015, D.M. 11/01/2017.
40	IT9210165	B	ZPS/ <del>SIC</del> ZSC	Monte Alpi Malboschetto - di Latronico	1561,08	D.M. 17/10/2007, D.P.G.R. n. 65/2008, D.G.R. n. 655/2008, <del>P.d.G. in fase di approvazione (dic. 2015)</del> DGR n. 309/2016. DM 11/01/2017.

41	IT9210145	B	ZPS/ <del>SIC</del> ZSC	Madonna del Pollino Loc.Vacuarro	982,15	D.M. 17/10/2007, D.P.G.R. n. 65/2008, D.G.R. n. 655/2008, <del>P.d.G. in fase di approvazione (dic. 2015)</del> DGR n. 309/2016. DM 11/01/2017.
42	IT9210143	B	ZPS/ <del>SIC</del> ZSC	Lago Pertusillo	2042,04	D.M. 17/10/2007, D.P.G.R. n. 65/2008, D.G.R. n. 655/2008, e area ricadente nel Parco Nazionale Appennino Lucano Val D'Agri Lagonegrese, su cui vige il livello di protezione 1 ai sensi della L. 391/91 del Parco. <del>P.d.G. in fase di approvazione (dic. 2015)</del> DGR n. 1678/2015, D.M. 11/01/2017.
43	IT9210120	B	ZPS/ <del>SIC</del> ZSC	La Falconara	70,69	D.M. 17/10/2007, D.P.G.R. n. 65/2008, D.G.R. n. 655/2008. ricadenti nel territorio del Parco del Pollino su cui vigono le norme di tutela ai sensi della L. 394/91. <del>Piano di Gestione in fase di approvazione (dic. 2015)</del> DGR n. 309/2016. DM 11/01/2017.
44	IT9210105	C	ZPS/ <del>SIC</del> ZSC	Dolomiti Pietrapertosa	di 1312,52	M.T.C. vigenti D.G.R. n. 951/2012 e 30/2013 D.G.R. n. 655/2008, e inserita nel Parco di Gallipoli Cognato e Piccole Dolomiti Lucane. DM 16/09/2013
45	IT9210070	B	ZPS/ <del>SIC</del> ZSC	Bosco Vaccarizzo	291,66	D.M. 17/10/2007, D.P.G.R. n. 65/2008, D.G.R. n. 655/2008. ricadenti nel territorio del Parco del Pollino su cui vigono le norme di tutela ai sensi della L. 394/91. <del>Piano di Gestione in fase di approvazione (dic. 2015)</del> DGR n. 309/2016. DM 11/01/2017.
46	IT9210040	B	ZPS/ <del>SIC</del> ZSC	Bosco Magnano	1224,87	D.M. 17/10/2007, D.P.G.R. n. 65/2008, D.G.R. n. 655/2008. ricadenti nel territorio del Parco del Pollino su cui vigono le norme di tutela ai sensi della L. 394/91. <del>Piano di Gestione in fase di approvazione (dic. 2015)</del> DGR n. 309/2016. DM 11/01/2017.
47	IT9220030	B	ZSC	Bosco di Montepiano	522,79	D.G.R. n. 655/2008, M.T.C. vigenti D.G.R. n. 951/2012 e 30/2013 e inserita nel Parco di Gallipoli Cognato e Piccole Dolomiti Lucane. Piano del Parco in fase di VAS. D.G.R. 170/2014 di individuazione dell'Ente Gestore. DM 16/09/2013.

48	IT9210025	B	ZPS/ <del>SIC</del> ZSC	Bosco della Farneta	297,95	D.M. 17/10/2007, D.P.G.R. n. 65/2008, D.G.R. n. 655/2008. ricadenti nel territorio del Parco del Pollino su cui vigono le norme di tutela ai sensi della L. 394/91. <del>Piano di Gestione in fase di approvazione (dic. 2015)</del> DGR n. 309/2016. DM 11/01/2017.
49	IT9210205	B	ZPS/ <del>SIC</del> ZSC	Monte Volturino	1858,45	D.M. 17/10/2007, D.P.G.R. n. 65/2008, D.G.R. n. 655/2008, <del>P.d.G. in fase di approvazione (dic. 2015)</del> DGR n. 1678/2015, D.M. 11/01/2017.
50	IT9220130	C	ZPS/ <del>SIC</del> ZSC	Foresta Gallipoli - Cognato	4288,78	D.G.R. n. 655/2008, M.T.C. vigenti D.G.R. n. 951/2012 e 30/2013 ed è inserita nel territorio del Parco di Gallipoli Cognato e Piccole Dolomiti Lucane. Piano del Parco in fase di VAS. DM 16/09/2013.
51	IT9210125	B	ZPS/ <del>SIC</del> ZSC	Timpa dell'Orso Serra del Prete (*)	2595,00	D.M. 17/10/2007, D.P.G.R. n. 65/2008, D.G.R. n. 655/2008, ricadente nel territorio del Parco del Pollino. <del>P.d.G. in fase di approvazione (dic. 2015)</del> . Piano del Parco in fase di VAS. DGR n. 309/2016. DM 11/01/2017.
52	IT9210130	B	ZPS/ <del>SIC</del> ZSC	Bosco di Chiaromonte Piano Iannace (*)	1052,62	D.M. 17/10/2007, D.P.G.R. n. 65/2008, D.G.R. n. 655/2008, ricadente nel territorio del Parco del Pollino. <del>P.d.G. in fase di approvazione (dic. 2015)</del> . Piano del Parco in fase di VAS. DGR n. 309/2016. DM 11/01/2017.
53	IT9210135	B	ZPS/ <del>SIC</del> ZSC	Piano delle Mandre(*)	333,00	D.M. 17/10/2007, D.P.G.R. n. 65/2008, D.G.R. n. 655/2008, ricadente nel territorio del Parco del Pollino. <del>P.d.G. in fase di approvazione (dic. 2015)</del> . Piano del Parco in fase di VAS. DGR n. 309/2016. DM 11/01/2017.
54	IT9210146	B	ZPS/ <del>SIC</del> ZSC	Pozze di Serra Scorsillo(*)	25,62	D.M. 17/10/2007, D.P.G.R. n. 65/2008, D.G.R. n. 655/2008, ricadente nel territorio del Parco del Pollino. <del>P.d.G. in fase di approvazione (dic. 2015)</del> . Piano del Parco in fase di VAS. DGR n. 309/2016. DM 11/01/2017.

55	IT9210175	B	ZPS/ <del>SIC</del> ZSC	Valle Nera-Serra di Lagoforano (*)	288,45	D.M. 17/10/2007, D.P.G.R. n. 65/2008, D.G.R. n. 655/2008, ricadente nel territorio del Parco del Pollino. <del>P.d.G. in fase di approvazione (dic. 2015).</del> Piano del Parco in fase di VAS. <b>DGR n. 309/2016. DM 11/01/2017.</b>
----	-----------	---	-------------------------	------------------------------------	--------	---

(\*) siti di recente istituzione

(\*\*) Piani di gestione approvati ma ZSC non ancora individuate con decreto MATTM

M.T.C. = Misure di Tutela e Conservazione

D.M.= (Decreto ministeriale del MATTM)

Fonte: Ufficio Parchi Biodiversità Tutela della Natura

**Tab. 4.1.1.25 A2: Zone di Protezione Speciale (Direttiva Uccelli) in Basilicata.**

<b>CODICE</b>	<b>TIPO</b>	<b>SIC/ZSC/ZPS</b>	<b>DENOMINAZIONE</b>	<b>Sup.(Ha)</b>	<b>normativa vigente</b>
IT9220135	C	ZSC/ZPS	Gravine di Matera	6968,49	D.M. 17/10/2007, D.P.G.R. n. 65/2008, D.G.R. n. 655/2008, e M.T.C. vigenti (D.G.R. n. 951/2012 e 30/2013 D.M. 13 settembre 2013) rientrante nel territorio del Parco delle Chiese Rupestri del Materano con piano del Parco vigente. D.G.R. 170/2014 di individuazione dell'Ente Gestore. L.394/91 e L.R. 28/94
IT9210271	A	ZPS	Appennino Lucano, Valle Agri, Monte Sirino, Monte Raparo	37491,36	D.M. 17/10/2007, D.P.G.R. n. 65/2008, D.G.R. n. 655/2008. L.394/91 , L.R. 28/94.
IT9210266	C	ZSC/ZPS	Valle del Tuorno - Bosco Luceto	75,35	D.M. 17/10/2007, D.P.G.R. n. 65/2008 vigenti, D.G.R. n. 655/2008 DGR n. 827/2016. DM 11/01/2017.
IT9210020	C	ZSC/ZPS	Bosco Cupolicchio (Tricarico)	1762,85	D.M. 17/10/2007, D.P.G.R. n. 65/2008, D.G.R. n. 655/2008 vigenti, e M.T.C. D.G.R. n. 951/2012 e 30/2013 vigenti, D.M. 13 settembre 2013

IT9220055	C	ZSC/ZPS	Bosco Pantano di Policoro e Costa Ionica Foce Sinni	1092,48	D.M. 17/10/2007 e M.T.C. e Piano della Riserva Naturale Regionale L.394/91 L.R. 28/94 L.R. 28/1999. DGR n. 951/2012 n. 958/2016. DM 11/01/2017.
IT9210142	C	ZSC/ZPS	Lago Pantano di Pignola	164,68	D.M. 17/10/2007, DPGR n. 65/2008, D.G.R. n. 655/2008, e M.T.C. vigenti D.G.R. n. 951/2012 e 30/2013 D.M. 13 settembre 2013 L.394/91 L.R. 28/94
IT9220144	C	ZSC/ZPS	Lago S. Giuliano e Timmari	2574,50	D.M. 17/10/2007, D.P.G.R. n. 65/2008, D.G.R. n. 655/2008, e M.T.C. vigenti D.G.R. n. 951/2012 e 30/2013 D.M. 13 settembre 2013 L.394/91 L.R. 28/94
IT9210190	C	ZSC/ZPS	Monte Paratiello	1140,01	D.G.R. n. 655/2008, M.T.C. vigenti D.G.R. n. 951/2012 e 30/2013 D.M. 13 settembre 2013. D.G.R. 170/2014 di individuazione dell'Ente Gestore.
IT9210210	C	ZSC/ZPS	Monte Vulture	1903,98	D.G.R. n. 655/2008, M.T.C. vigenti D.G.R. n. 951/2012 e 30/2013 D.M. 13 settembre 2013. D.G.R. 170/2014 di individuazione dell'Ente Gestore.
IT9220255	C	ZSC/ZPS	Valle Basento - Ferrandina Scalo	732,94	D.M. 17/10/2007, D.P.G.R. n. 65/2008, D.G.R. n. 655/2008- DGR n. 1492/2015. DM 11/01/2017.
IT9220260	C	ZSC/ZPS	Valle Basento Grassano Scalo – Grottole	881,98	D.M. 17/10/2007, D.P.G.R. n. 65/2008, D.G.R. n. 655/2008 DGR n. 1492/2015. DM 11/01/2017.
IT9210150	C	SIC/ZPS(*)	Monte Coccovello - Monte Crivo - Monte Crive	2981,11	D.M. 17/10/2007, D.P.G.R. n. 65/2008, D.G.R. n. 655/2008 D.G.R. n. 620/2016. In attesa di designazione da parte del MATTM.

IT9210201	C	SIC/ZPS	Lago del Rendina	670,33	D.M. 17/10/2007, D.P.G.R. n. 65/2008, D.G.R. n. 655/2008, D.G.R. n. 655/2008. MTC in fase di approvazione (dic. 2015)
IT9210105	C	ZSC/ZPS	Dolomiti di Pietrapertosa	1312,53	M.T.C. vigenti D.G.R. n. 951/2012 e n. 30/2013 D.G.R. n. 655/2008, e inserita nel Parco di Gallipoli Cognato e Piccole Dolomiti Lucane. D.G.R. 170/2014 di individuazione dell'Ente Gestore. L.394/91 e L.R. 28/94. DM 16/09/2013.
IT9210275	A	ZPS	Massiccio del Monte Pollino e Monte Alpi	88133,97	D.M. 17/10/2007, D.P.G.R. n. 65/2008, D.G.R. n. 655/2008. L'area ricade nel Parco Nazionale del Pollino pertanto vigono le norme di tutela generali della 394/91 e la L. R. 28/94.
IT9210270	A	ZPS	Appennino Lucano, Monte Volturino	9736,45	D.M. 17/10/2007, D.P.G.R. n. 65/2008, D.G.R. n. 655/2008, D.G.R. n. 655/2008. L'area ricade nel Parco Appennino Lucano Val d'Agri Lagonegrese e vigono le norme generali di tutela ai sensi della 394/91 e la L.R. 28/94. Il Piano del Parco è in fase di approvazione (dic. 2015)
IT9220130	C	ZSC/ZPS	Foresta Gallipoli – Cognato	4288,78	D.M. 17/10/2007 e M.T.C. DGR n. 30/2013 vigenti e recepite nel Piano del Parco di Gallipoli Cognato e Piccole Dolomiti lucane. D.G.R. 170/2014 di individuazione dell'Ente Gestore. L.394/91 e L.R. 28/94. DM 16/09/2013.

(\*) di nuova istituzione.

M.T.C. = Misure di Tutela e Conservazione

D.M.= (Decreto ministeriale del MATTM)

Fonte: Ufficio Parchi Biodiversità Tutela della Natura



[omissis]

Le ZSC sono state designate con il D.M. MATTM 16 settembre 2013 con cui ne sono state designate 20 e il D.M. MATTM dell'11 gennaio 2017 con cui ne sono state designate altre 33. Le 2 rimanenti aree SIC di recente istituzione (anno 2011) sono in corso di designazione.

Gli strumenti di gestione sono vigenti su tutte le 53 ZSC: le misure di tutela e conservazione generali che sono vigenti per 21 SIC 53 ZSC mentre su 43 ZSC sono state approvate Misure Sito-Specifiche e su 10 ZSC sono stati approvati i Piani di Gestione con Azioni Sito-Specifiche. — mentre lungo la costa ionica è stato approvato un Piano di Gestione che interessa altri 4 SIC. Per i rimanenti siti sono stati redatti 7 Piani di Gestione in corso di approvazione. L'adozione delle M.T.C. ha consentito al MATTM di designare 20 ZSC, mediante l'emanazione di un D.M. il 16 settembre 2013.

#### **4.1.3. Punti deboli individuati nella zona di programmazione**

##### ***020. Individuazione di Zone di Conservazione Speciale (ZCS)***

L'adozione delle MTC ha consentito al MATTM (Ministero dell' Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare) di mettere in atto la procedura di designazione delle ZSC (Zone a Conservazione Speciale) di 20 55 SIC mediante l'emanazione di un Decreto Ministeriale. L'individuazione delle ZCS porterà la Basilicata ad essere la prima regione italiana, compresa nella Regione Biogeografica Mediterranea, ad aver adempiuto agli obblighi derivanti dalla Direttiva Habitat.

#### **4.2.7. F15. Valorizzare la risorsa forestale attraverso una gestione attiva e sostenibile, coerentemente con le M.T.C. di Rete Natura 2**

##### ***Descrizione***

La Rete Natura 2000 in Basilicata è costituita da 20 53 ZSC 35 2 SIC e 17 ZPS, che testimoniano l'elevato livello di biodiversità presente in regione. [omissis]

## **8. DESCRIZIONE DELLE MISURE SELEZIONATE**

### **8.2.12. M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)**

#### **8.2.12.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali**

Come descritto nell'analisi, la Rete Natura 2000 della Regione Basilicata, costituita, in attuazione delle direttive 2009/147/CE "Uccelli" e 92/43/CEE "Habitat", da 20 53 Zone Speciali di Conservazione (ZSC), da 35 2 Siti di Interesse Comunitario (SIC) e da 17 Zone di Protezione Speciale (ZPS), interessa circa 177.061 234.586 ettari, vale a dire circa il 47% 23,5% del territorio regionale.

Attualmente 53 siti su 55 istituiti ai sensi della Direttiva Habitat sono dotati di Misure di Tutela e Conservazione Generali e Sito-specifiche e di Piani di Gestione, mentre riguardo i SIC di nuova istituzione (anno 2011) per Monte Coccovello, Monte Crivo, Monte Crive, è stato approvato un Piano di Gestione con D.G.R. n. 620 del 7 giugno 2016 mentre, per il Lago del Rendina sono in corso di approvazione le M.T.C. sito- specifiche. Ciò ha permesso la designazione da parte del MATTM di 53 ZSC e si rimane in attesa della designazione delle ulteriori 2 ZSC di recente istituzione. Pertanto, l'intera Rete Natura 2000 di Basilicata è stata dotata di strumenti di gestione e di tutela che definiscono vincoli, obblighi, criteri di gestione obbligatori e buone pratiche agronomiche e ambientali che possono comportare, per le imprese agricole e forestali operanti all'interno di queste aree, condizioni di svantaggio che si traducono in costi aggiuntivi e minori ricavi rispetto alle imprese agricole che operano al di fuori di tali siti che non devono rispettare le stesse regole.

### 8.2.12.3.1.1 Descrizione del tipo di intervento

[omissis]

L'obbligo al mantenimento dei prati stabili si applica alle formazioni prative censite in:

- Codici habitat prativi di interesse comunitario situati all'interno della Rete Natura 2000: 6210, 6210\*, 6220\*;
- Siti della Rete Natura 2000 di Basilicata: IT9210010, IT9210265, IT9210020, IT92210105, IT9210110, IT9210190, IT9210220 (habitat 6210), IT9210215, **IT9210205, IT9210180, IT9210170, IT9210240, IT9210143, IT9210200, IT9210195** (habitat 6210\*), IT9220144, IT9220135 ( habitat 6220\*)

### 8.2.12.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Sono ammissibili agli aiuti i beneficiari che rispettino le seguenti condizioni:

- Possedere terreni a pascolo e prato-pascolo localizzati in aree Natura 2000 con codici habitat 6210 (siti IT9210010, IT9210265, IT9210020, IT92210105, IT9210110, IT9210190, IT9210220), 6210\* (siti IT9210215, **IT9210205, IT9210180, IT9210170, IT9210240, IT9210143, IT9210200, IT9210195**) e 6220\* (siti IT9220144 e IT9220135);

### 8.2.12.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'indennità natura 2000 per i prati da sfalcio è fissata così come sotto riportata :

- Habitat di prateria 6210 (siti IT9210010, IT9210265, IT9210020, IT92210105, IT9210110, IT9210190, IT9210220), 6210\* (siti IT9210215, **IT9210205, IT9210180, IT9210170, IT9210240, IT9210143, IT9210200, IT9210195**), 6220\* (siti IT 9220135) € 84 per ha/anno
- Habitat di prateria 6220\* (siti IT9220135) € 98 per ha/ anno

### 8.2.12.3.1.10. Informazioni specifiche della misura

[omissis]

Per il calcolo delle indennità sono stati presi in considerazione le seguenti limitazioni imposte dalle Misure di tutela e conservazione :

- Turnazione del pascolo e limitazione del carico a massimo di 0,20 UBA per ettaro per anno habitat di prateria 6210 (siti IT9210010, IT9210265, IT9210020, IT92210105, IT9210110, IT9210190, IT9210220), 6210\* (siti IT9210215, **IT9210205, IT9210180, IT9210170, IT9210240, IT9210143, IT9210200, IT9210195**), 6220\* (siti IT9220144)
- Turnazione del pascolo e limitazione del carico a massimo di 0,15 UBA per ettaro per anno habitat di prateria 6220\* (siti IT9220135)

### 8.2.12.3.2. 12.2. 1 - Indennità evoluzione naturale cedui/ avviamento alto fusto

#### 8.2.12.3.2.3. Collegamenti con altre normative

- Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21/5/1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali e della flora e della fauna selvatiche
- Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici

- Legge n. 394/91” Legge quadro sulle aree protette”.
- **L.R. 28/1994 Individuazione e Istituzione delle Aree Protette della Regione Basilicata.**
- Decreto Ministeriale 17 ottobre 2007 - Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS).
- D.G.R. n. 665/2008 ”Regolamentazione in materia forestale per le aree della Rete Natura 2000 in Basilicata in applicazione del DPR 357/97 del DPR 120/2003 e del DM n. 184 del MATTM del 17/10/2007.
- D.G.R. n. 951 del 18 luglio 2012 “Misure di Tutela e Conservazione necessarie a mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente gli habitat e le specie relativamente a 21 SIC della Regione Basilicata”.
- **D.G.R. n. 30 del 15 gennaio 2013 “DGR 951/2012 – Aggiornamento ed integrazione delle Misure di Tutela e Conservazione per i Siti Natura 2000 di Basilicata – Programma Rete Natura 2000 per le Aree Territoriali Omogenee 4-10-11”.**
- D.M. MATTM del 16 settembre 2013 designazione di 20 ZSC della regione Biogeografica Mediterranea ricadenti sul Territorio della Regione Basilicata.
- D.G.R. n. 170 dell’11 febbraio 2014 Individuazione degli Enti Gestori delle 20 Z.S.C. designate con D.M. MATTM del 16 settembre 2013.
- D.G.R. n. 1181 del 1 ottobre 2014 Approvazione del quadro delle azioni prioritarie d’intervento (Prioritized Action Framework- PAF) per la Rete Natura 2000 della Regione Basilicata.
- D.G.R. n. 904 del 7/7/2015 Approvazione del Piano di Gestione di 4 siti RN2000 dell’Arco ionico lucano.
- **D.G.R. n. 1492 del 17 novembre 2015. Approvazione Piano di gestione Valle Basento.**
- **D.G.R. n. 166 del 24 febbraio 2016 Approvazione Piano di gestione Costa di Maratea.**
- **D.G.R. n. 620 del 7 giugno 2016 Approvazione del Piano di Gestione Rilievi Tirrenici.**
- **D.G.R. n. 1678/2015 - Misure di Tutela e Conservazione per 7 siti ricadenti nel Parco dell’Appennino lucano val d’Agri Iagonegrese.**
- **D.G.R. n. 827/2016 - Misure di Tutela e di Conservazione Valle del Tuorno - Bosco Luceto.**
- **D.G.R. n. 309/2016 - Misure di Tutela e Conservazione per i siti ricadenti nel Parco Nazionale del Pollino.**
- **D.G.R. n. 958/2016 - Misure di Tutela e di Conservazione Bosco Pantano di Policoro e Costa Ionica Foce Sinni (Area Marina).**
- **D.M. 11 gennaio 2017 “Designazione di 33 zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Basilicata, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 28 del 3.02.2017.**

### **Giustificazione della modifica**

L’aggiornamento delle **aree ZSC** è dovuta alla nuova designazione delle ZSC, intervenuta a seguito dell’approvazione con il D.M. MATTM dell’11 gennaio 2017 “Designazione di 33 zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Basilicata, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 28 del 3.02.2017.

## MODIFICA n. 3

### 8.2.4.3.1. 4.1. Investimenti nelle aziende agricole con approccio individuale o di filiera o di area

#### Sottomisura: 4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

##### 8.2.4.3.1.5. Costi ammissibili

Spese per opere edili – strutturali legate investimenti su manufatti aziendali produttivi, per incremento efficienza degli edifici produttivi, per incremento dell'efficienza irrigua, miglioramenti fondiari e infrastrutturazione (viaria ed elettrica) e ~~rinno~~ ~~varieta~~ **riconversioni produttive e varietali**;

*[omissis]*

#### **Giustificazione della modifica**

La modifica riallinea il testo dei costi ammissibili quanto previsto al paragrafo 8.2.4.3.1.1 “Descrizione del tipo di intervento” in tema di tipologia di investimenti ammissibili (punto elenco 10).

## MODIFICA n. 4

### 8.2.4. M04 – Investimenti in immobilizzazioni materiali

#### 8.2.4.3.2. 4.2. Investimenti in imprese agroalimentari, con approccio individuale o di filiera o di area

[omissis]

##### 8.2.4.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

[omissis]

Ai sensi dell'art. 44 di cui al Reg. 702/2014 per i beneficiari che rientrino nel campo delle PMI o microimprese e piccole e medie imprese, l'aiuto potrà essere concesso anche al di fuori del regime de minimis. In tali ultime situazioni: i) non potranno essere ammessi aiuti per investimenti in impianti di energia alimentati da fonti rinnovabili; ii) la percentuale di sostegno non potrà essere superare il 35% (45% per micro e piccole imprese - art 44.9.b.iii + art 44.10). **Per quanto attiene ad impianti, macchinari ed attrezzature l'aiuto potrà andare al massimo sino al valore di mercato del bene.** L'aiuto sarà concesso nel rispetto delle condizioni di cui al Capo I e Capo III del Reg. UE 702/2014. **(Aiuto di Stato n. SA.48266 (2017/XA)).**

## CAPITOLO 13. ELEMENTI NECESSARI PER LA VALUTAZIONE DELL'AIUTO DI STATO

[omissis]

Misura	Titolo del regime di aiuti	FEASR (in EUR)	Cofinanziamento nazionale (in EUR)	Finanziamenti nazionali integrativi	Totale (in EUR)
[omissis]	[omissis]	[omissis]	[omissis]	[omissis]	[omissis]
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Reg. (UE) 1407/2013; Reg. (UE) n.702/2014 Art. 40 e 44 – <b>Regime di Aiuto n. SA.48266 (2017/XA).</b>	3.139.543,38	2.049.784,52		5.189.327,90
[omissis]	[omissis]	[omissis]	[omissis]	[omissis]	[omissis]

### Giustificazione della modifica

La presente proposta di modifica allinea il testo del Programma a quanto richiesto dalla Commissione Europea con nota Ref. Ares(2017)2811024 del 06.06.2017 relativamente ad alcune specifiche tipologie di investimento.

## MODIFICA n. 5

### 8.2.4. M04 – Investimenti in immobilizzazioni materiali

#### 8.2.4.3.3. 4.3.1 Sostegno per investimenti in infrastrutture necessarie all'accesso ai terreni agricoli e sulle reti acquedottistiche rurali

##### **8.2.4.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento**

Le infrastrutture viarie, **al pari delle reti acquedottistiche rurali**, sono fondamentali per il mantenimento e lo sviluppo del settore primario, in particolare nelle aree interne e montane, ove lo svolgimento di attività agricole è reso possibile solo grazie alla presenza di un'adeguata rete viaria di servizio. **Allo stesso tempo, molte aziende agricole necessitano di approvvigionamenti di acqua potabile, quale utile elemento per condurre l'attività senza penalizzazioni. Una viabilità ed una rete acquedottistica rurale in buone condizioni rappresentano due infrastrutture strategiche per lo sviluppo delle aziende agricole.** Con la presente operazione si intende finanziare investimenti per la realizzazione di nuove strade e il miglioramento di quelle esistenti, perché questo consente il trasporto dei prodotti e dei mezzi tecnici necessari alle attività produttive, **al pari di interventi sul reticolo degli acquedotti rurali a stretto beneficio delle aziende agricole del territorio.**

*[omissis]*

In particolare saranno sostenuti investimenti per la realizzazione, ristrutturazione, messa in sicurezza e rifunzionalizzazione della viabilità e **della rete acquedottistica rurale a servizio delle aziende agricole.**

##### **8.2.4.3.3.4. Beneficiari**

I beneficiari, che effettuano investimenti sul territorio regionale e rispettano le condizioni di ammissibilità, sono:

- Comuni ed altri Soggetti pubblici competenti sulla viabilità rurale **e sulla gestione degli acquedotti rurali.**

##### **8.2.4.3.3.5. Costi ammissibili**

Sono eleggibili le seguenti spese per:

- Lavori di realizzazione di nuova viabilità, messa in sicurezza e rifunzionalizzazione della viabilità rurale esistente a servizio delle aziende agricole, anche con utilizzo di materiali e tecniche innovativi e/o a minor impatto ambientale.
- **Interventi di realizzazione, ristrutturazione e rifunzionalizzazione di acquedotti rurali.**
- Spese generali, quali spese tecnico – progettuali, direzione lavori, consulenze agronomiche, geologiche ed ambientali, costi per rilascio di autorizzazioni e nulla osta fino al 10% della spesa ammessa.

Non sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

### **Giustificazione della modifica**

Con la presente proposta di modifica si propone di ampliare gli investimenti ammissibili con spese per gli acquedotti rurali, considerati, al pari della viabilità, infrastrutture a rete importanti per la gestione delle aziende agricole.

## **MODIFICA n. 6**

### **8.2.4. M04 – Investimenti in immobilizzazioni materiali**

#### **8.2.4.3.4.4.3.2 Sostegno agli investimenti agricoli in infrastrutture per migliorare la gestione della risorsa idrica**

##### **8.2.4.3.4.5. Costi ammissibili**

Sono eleggibili le seguenti spese per:

- costruzione di reti di distribuzione dell'energia prodotta da fonti rinnovabili;
- realizzazione di invasi di capienza inferiore a 250.000 m3;
- ristrutturazione e rifunionalizzazione di invasi e reti di distribuzione idrica (~~acquedotti rurali~~) collegati ad invasi inferiori a 250.000 m3.
- spese generali, quali spese tecnico – progettuali, direzione lavori, consulenze agronomico – forestali, geologiche ed ambientali, costi per rilascio di autorizzazioni e nulla osta fino al 10% della spesa ammessa.

#### **Giustificazione della modifica**

La presente proposta di modifica corregge un refuso.

## **MODIFICA n. 7**

### **Sottomisura M06.2 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per attività extra-agricole nelle zone rurali**

[omissis]

#### 8.2.6.3.2.1. Condizioni di ammissibilità

- Partita IVA ed iscrizione alla CCIAA.
- L'operazione si applica nei comuni ubicati in aree C e D ~~con meno di 2.000 residenti, come da dati del Censimento della popolazione ISTAT 2010.~~

[omissis]

#### 8.2.6.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

[omissis]

##### Settori di diversificazione interessati

Le attività extra agricole coperte dall'intervento sono:

- servizi innovativi relativi alla persona;
- servizi innovativi nel campo della comunicazione;
- artigianato;
- agriturismo;
- turismo rurale;
- servizi di marketing, sociali, per il turismo;
- piccoli esercizi commerciali,
- **informatizzazione dei servizi nelle aree rurali.**

### **Giustificazione della modifica**

La proposta di modifica, conformemente all'art. 19 par. 6 del Reg. (UE) n. 1305/2013, tiene conto della particolare situazione socio economica regionale [che, rispetto ai dati del Mezzogiorno, ha registrato un progressivo decremento della popolazione residente, pari a -3,3% dal 2000 al 2010, una contrazione del PIL pari a -2,3% dal 2012 al 2013, nonché un generale peggioramento dei livelli occupazionali con una riduzione pari al 4,57% dal 2000 al 2010, quali effetti negativi della crisi economica] prevede che la sottomisura possa essere attuata in tutti i Comuni ubicati nelle aree C e D, in quanto il territorio regionale è caratterizzato da una spiccata ruralità anche negli ambiti amministrativi dei Comuni più popolosi dove si trovano borghi rurali distanti dal centro principale che nella precedente versione sarebbero stati esclusi dal sostegno.

Si propone inoltre, l'inserimento del settore "informatizzazione dei servizi nelle aree rurali" al paragrafo 8.2.6.3.2.11. "Informazioni specifiche della misura" in quanto ritenuto settore perseguibile alla luce del nuovo ambito territoriale di applicazione della sottomisura.

## MODIFICA n. 8

### 8.2.7. M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)

#### 8.2.7.3.2. 7.3. Realizzazione delle infrastrutture per la banda larga (ultimo miglio) e miglioramento dei servizi di base ICT

##### 8.2.7.3.2.3. Collegamenti con altre normative

[omissis]

- Regime di Aiuto N. SA 34199 (2012/N) “Piano Strategico Banda Ultra Larga”.
- Regime d’aiuto N. SA 38025 (2014/NN) "Proroga del Piano Nazionale Banda Larga".
- **Regime d’aiuto N. SA.41647 (2016/N) – “Strategia Banda Ultralarga”**

[omissis]

##### 8.2.7.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

La presente sottomisura si applica ai territori comunali con assenza di infrastrutture a banda ultralarga, in coerenza con quanto previsto dal Piano Strategico Banda Ultra Larga e dalla Strategia italiana per la banda ultralarga e, specificatamente, nei seguenti territori comunali: Viggianello, Castelluccio Inferiore, San Severino Lucano, Pietrapertosa, Sant’Angelo le Fratte, Episcopia, Castelluccio Superiore, Sarconi, Sasso di Castalda, Oliveto Lucano, Cersosimo, Fardella, Savoia di Lucania, Nemoli, Craco, Calciano, Missanello, Calvera, San Paolo Albanese e Teana (individuati con Consultazione Pubblica 2014 – Infratel Spa).

~~Si specifica che il PSR Basilicata non attuerà la sottomisura mediante il ricorso all' in house providing.~~

**In caso di affidamento in house providing dovranno ricorrere ambedue le seguenti condizioni:**

- l’amministrazione aggiudicatrice eserciti sul fornitore "interno" un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici e
- l’entità in house svolga la parte più importante delle proprie attività sotto il controllo dell’amministrazione aggiudicatrice.
- nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione private che non comportano controllo o potere di veto e che non esercitano un’influenza dominante sulla medesima persona giuridica.

Inoltre, conformemente all'Accordo di Partenariato, la scelta di preferire un’entità in-house sarà presa dopo un’attenta valutazione del mercato in termini di qualità, competenze e costi professionali, garantendo al contempo un rapporto costo/beneficio favorevole rispetto alle migliori condizioni di mercato. L’offerta fornita dagli organismi "interni" dovrà garantire una competenza specifica e adeguata alle esigenze del programma. I servizi forniti dovranno essere verificabili attraverso l’individuazione dei risultati da raggiungere e, se necessario, monitorati mediante opportuni indicatori.

## CAPITOLO 13. ELEMENTI NECESSARI PER LA VALUTAZIONE DELL'AIUTO DI STATO

[omissis]

Misura	Titolo del regime di aiuti	FEASR (in EUR)	Cofinanziamento nazionale (in EUR)	Finanziamenti nazionali integrativi	Totale (in EUR)
[omissis]	[omissis]	[omissis]	[omissis]	[omissis]	[omissis]
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	Reg (UE) 702/2014; Reg. (UE) n. 651/2014; Orientamenti dell'unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01). Regime d'aiuto N. SA 38025(2014/NN); Regime di Aiuto N. SA 34199 (2012/N); Regime di Aiuto N. SA 41647(2016/N) Strategia Banda Ultralarga	28.372.804,00	18.524.393,00		46.897.197,00
[omissis]	[omissis]	[omissis]	[omissis]	[omissis]	[omissis]

### 13.5. M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)

Titolo del regime di aiuti: Reg (UE) 702/2014; Reg. (UE) n. 651/2014; Orientamenti dell'unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01). Regime d'aiuto N. SA 38025(2014/NN); Regime di Aiuto N. SA 34199 (2012/N); **Regime di Aiuto N. SA.41467 (2016/N)**

[omissis]

#### Giustificazione della modifica

Con la presente proposta si aggiorna il testo della Misura 07 e del Capitolo 13 con il riferimento al nuovo Aiuto di Stato (SA.41647 (2016/N) ed alla modalità di attuazione mediante Accordo di Programma fra Regione Basilicata e Ministero dello Sviluppo Economico (MISE).

### 8.2.7.3.3. 7.4. Investimenti per la creazione, modernizzazione e estensione dei servizi di base per le popolazioni rurali

#### 8.2.7.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

[omissis]

Nello specifico saranno sostenuti investimenti per:

- servizi essenziali per le popolazioni rurali **come**: asili nido, **servizi socio assistenziali e sanitari anche a distanza (tele assistenza), scuolabus, unità mobili attrezzate di macchinari medici (tele diagnostica) non sono finanziabili investimenti per il trasporto da e per i centri ambulatoriali e ospedalieri (ambulanze)** ;
- attività culturali e ricreative: sport e tempo libero, biblioteche, ludoteche, centri polivalenti;
- ~~servizi alla persona: teleassistenza e telemedicina;~~

[omissis]

#### 8.2.7.3.3.4. Beneficiari

Comuni, singoli o associati. **Le Unioni dei Comuni sono equiparate alle Associazioni dei Comuni.**

#### 8.2.7.3.3.5. Costi ammissibili

[omissis]

- Attrezzature ed arredi (solo per biblioteche, ludoteche, asili, **unità mobili per la tele diagnostica**, aree per sport e tempo libero);
- **Acquisto macchine (solo scuolabus e mezzi per la tele diagnostica)**
- Software e Hardware (solo riferiti a servizi per le teleassistenza e telemedicina);

[omissis]

#### 8.2.7.3.3.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di infrastrutture su piccola scala, incluse le infrastrutture turistiche su piccola scala di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Per “Infrastruttura su piccola scala” si intende qualsiasi investimento materiale previsto dagli interventi attivati, la cui dimensione in termini di valore della relativa spesa ammissibile non supera il limite di 150.000,00 euro **per ciascun Comune aderente e nel caso di Comuni Associati e/o Unioni di Comuni il limite è fissato a 500.000 euro.**

### Giustificazione della modifica

Le modifiche vertono sulla volontà di incentivare la progettualità in forma aggregata che presumibilmente assicura un maggiore impatto sul territorio. E' stata esplicitata meglio la platea dei possibili beneficiari aggiungendo al paragrafo 8.2.7.3.3.4. “Beneficiari” anche le Unioni dei Comuni.

Infine, al paragrafo 8.2.7.3.3.11. “Informazioni specifiche della misura” di propone di innalzare a 500.000 euro la soglia infrastrutturale, unicamente per le progettualità aggregate.

#### **8.2.7.3.4. 7.5. Investimenti per fruizione pubblica di infrastrutture ricreative, turistiche su piccola scala ed informazioni turistiche**

##### **8.2.7.3.4.4. Beneficiari**

Comuni singoli o associati, Associazioni di scopo costituite da Comuni e soggetti privati., ~~Ente Gestori di aree protette e siti Natura 2000~~ **Unioni di Comuni.**

##### **8.2.7.3.4.6. Condizioni di ammissibilità**

*[omissis]*

Gli investimenti previsti dovranno essere coerenti, **ove presenti**, con le strategie di sviluppo locale ~~di cui ai piani redatti~~ ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013, art. 20, paragrafo ~~1 a~~ **3**.

*[omissis]*

##### **8.2.7.3.4.11. Informazioni specifiche della misura**

Definizione di infrastrutture su piccola scala, incluse le infrastrutture turistiche su piccola scala di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Per "Infrastruttura turistica su piccola scala" si intende un'operazione il cui costo ammissibile non superi € 150.000,00. **Per le forme Associate e/o Unione dei Comuni tale limite è elevato a € 500.000 con un massimale sempre di 150.000 euro per Comune.** Tale limite nel rispetto del Reg.(UE) n. 1305/2013 e, per il contesto socio – economico lucano, è quello più idoneo al conseguimento degli obiettivi della sottomisura.

#### **Giustificazione della modifica**

Con la presente modifica si integrano i soggetti beneficiari con le Unioni dei Comuni, che potranno attivare le azioni di informazione finalizzate al rafforzamento della conoscenza dell'offerta turistica. Contemporaneamente si eliminano tra i beneficiari gli Enti Gestori di aree protette e siti Natura 2000, evitando la possibile duplicazione di interventi richiesti sulla medesima area sia da parte del Comune che dell'Ente Gestore e favorire la collaborazione di questi ultimi per la progettazione della valorizzazione ai fini della fruibilità turistica dell'area d'interesse.

Infine, al paragrafo 8.2.7.3.4.11. "Informazioni specifiche della misura" si propone di innalzare a 500.000 euro la soglia infrastrutturale, unicamente per le progettualità aggregate.

## MODIFICA n. 10

### 8.2.8. M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)

[omissis]

#### 8.2.8.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

[omissis]

La misura contribuisce al raggiungimento delle seguenti priorità:

[omissis]

P5 “Incentivare l’uso efficiente delle risorse e il passaggio a un’economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale” relativamente ~~alle Focus area e) Favorire l’approvvigionamento e l’utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia,~~ **alla** Focus area e) Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale.

#### Giustificazione della modifica

La proposta di modifica corregge un refuso sulle focus interessate dalla Misura 8 con l’eliminazione della Focus area 5C che non trova, all’interno della misura alcun tipo di investimento impattante su tale focus area.

#### 8.2.8.3.1. 8.1.1 Imboschimento su superfici agricole e non agricole

##### Sottomisura 8.1 – sostegno alla forestazione/all’imboschimento

#### 8.2.8.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

[omissis]

- ~~Tipologie di specie, varietà e durata del ciclo culturale;~~ **Tipologia di impianto;**
- Sarà riconosciuta una premialità aggiuntiva ai fini di una migliore efficienza della programmazione a coloro che hanno partecipato alla Misura 16.8;
- Localizzazione dell’intervento in aree a rischio di dissesto idrogeologico, su superfici ancora classificate come agricole ma ritirate dalla produzione o incolte, in bacini idrografici a minore copertura forestale, in aree rurali con problemi di sviluppo (area D), in aree sensibili dal punto di vista ambientale (zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, siti Rete Natura 2000, ~~aree identificate dalla rete ecologica regionale~~).

Per l’accesso al finanziamento sarà previsto un punteggio minimo atto a garantire la qualità dei progetti finanziati.

#### Giustificazione della modifica

Si propone di eliminare tra i principi di fissazione dei criteri di selezione quello afferente alla specie e varietà da scegliere per l'impianto, in quando già stabilito dall'elenco delle specie autoctone e/o naturalizzate che risultano essere le uniche ammissibili nella presente sottomisura; il suddetto principio è stato sostituito con quello della tipologia d'impianto che consente di poter incidere sul grado d'infittimento dell'impianto e quindi sulle capacità dell'impianto di contribuire agli obiettivi trasversali e specifici della sottomisura. Inoltre, confermando il rispetto dei requisiti ambientali minimi come definiti nell'art.6 lettera a – d del Reg. (UE) n. 807/2014, nella definizione del principio sulla localizzazione degli interventi, si propone l'eliminazione della parte riguardante le reti ecologiche, in quanto si ritiene di maggiore interesse i siti di Natura 2000 e, pertanto, riconoscere una premialità agli impianti boschivi realizzati all'interno di questi siti.

Al criterio di adesione alla Misura 16, si propone di specificare che sarà riconosciuta un punteggio aggiuntivo a coloro che aderiranno specificatamente alla misura che consente di realizzare i piani di gestione forestale.

#### **8.2.8.3.2. 8.1.2 Imboschimenti per arboricoltura da legno**

#### **Sottomisura 8.1 – sostegno alla forestazione/all'imboschimento**

#### **8.2.8.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione**

*[omissis]*

- ~~Tipologie di specie, varietà e durata del ciclo culturale;~~ **Tipologia di impianto;**
- Sarà riconosciuta una premialità aggiuntiva ai fini di una migliore efficienza della programmazione a coloro che hanno partecipato alla Misura 16.8;
- Localizzazione dell'intervento in aree a rischio di dissesto idrogeologico, su superfici ancora classificate come agricole ma ritirate dalla produzione o incolte, in bacini idrografici a minore copertura forestale, in aree rurali con problemi di sviluppo (area D), in aree sensibili dal punto di vista ambientale (zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, siti Rete Natura 2000, ~~aree identificate dalla rete ecologica regionale~~).

Per l'accesso al finanziamento sarà previsto un punteggio minimo atto a garantire la qualità dei progetti finanziati.

#### **Giustificazione della modifica**

Si propone di eliminare tra i principi di fissazione dei criteri di selezione quello afferente alla specie e varietà da scegliere per l'impianto, in quando già stabilito dall'elenco delle specie autoctone e/o naturalizzate che risultano essere le uniche ammissibili nella presente sottomisura; il suddetto principio è stato sostituito con quello della tipologia d'impianto che consente di poter incidere sul grado d'infittimento dell'impianto e quindi sulle capacità dell'impianto di contribuire agli obiettivi trasversali e specifici della sottomisura. Inoltre, confermando il rispetto dei requisiti ambientali minimi come definiti nell'art.6 lettera a – d del Reg. (UE) n. 807/2014, nella definizione del principio sulla localizzazione degli interventi, si propone l'eliminazione della parte riguardante le reti ecologiche, in quanto si ritiene di maggiore interesse i siti di Natura 2000 e, pertanto, riconoscere una premialità agli impianti boschivi realizzati all'interno di questi siti.

Al criterio di adesione alla Misura 16, si propone di specificare che sarà riconosciuta un punteggio aggiuntivo a coloro che aderiranno specificatamente alla misura che consente di realizzare i piani di gestione forestale.

#### **8.2 Allestimento di sistemi agroforestali**

## Sottomisura: 8.2 - Sostegno per l'impianto e il mantenimento di sistemi agroforestali

### 8.2.8.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

[omissis]

- ~~Tipologie di specie, varietà e durata del ciclo colturale~~
- Sarà riconosciuta una premialità aggiuntiva ai fini di una migliore efficienza della programmazione a coloro che hanno partecipato alla Misura 16.8
- Localizzazione dell'intervento in aree a rischio di dissesto idrogeologico, su superfici ancora classificate come agricole ma ritirate dalla produzione o incolte, in bacini idrografici a minore copertura forestale, in aree rurali con problemi di sviluppo (area D), in aree sensibili dal punto di vista ambientale (zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, siti Rete Natura 2000, ~~aree identificate dalla rete ecologica regionale~~).

[omissis]

#### Giustificazione della modifica

Si propone di eliminare tra i principi di fissazione dei criteri di selezione quello afferente alla specie e varietà da scegliere per l'impianto, in quanto già stabilito dall'elenco delle specie autoctone e/o naturalizzate che risultano essere le uniche ammissibili nella presente sottomisura. Inoltre, confermando il rispetto dei requisiti ambientali minimi come definiti nell'art.6 lettera a – d del Reg. (UE) n. 807/2014, nella definizione del principio sulla localizzazione degli interventi, si propone l'eliminazione della parte riguardante le reti ecologiche, in quanto si ritiene di maggiore interesse i siti di Natura 2000 e, pertanto, riconoscere una premialità agli impianti boschivi realizzati all'interno di questi siti.

Al criterio di adesione alla Misura 16, si propone di specificare che sarà riconosciuta un punteggio aggiuntivo a coloro che aderiranno specificatamente alla misura che consente di realizzare i piani di gestione forestale.

## MODIFICA n. 11

### 8.2.10. M10 – pagamenti agro-climatico-ambientali (art.28)

[omissis]

#### 8.2.10.3.5. 10.2 Conservazione e uso sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura

[omissis]

### 8.2.10.3.5.3. Collegamenti con altre normative

- Trattato Internazionale sulle Risorse Fitogenetiche per l’Alimentazione e l’agricoltura;
- Legge n. 101 del 6 aprile 2004, "Ratifica ed esecuzione del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, con Appendici, adottato dalla trentunesima riunione della Conferenza della FAO a Roma il 3 novembre 2001";
- Piano Nazionale della Biodiversità di interesse Agricolo, “Linee guida Nazionali per la conservazione in situ, on farm ed ex situ, della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse agrario” approvate con Decreto del MiPAAF del 6 Luglio 2012 (pubblicato in G.U. n: 171 del 24 Luglio 2012)
- Legge Regionale n. 26/2008 “Tutela delle risorse genetiche autoctone vegetali ed animali di interesse agricolo”
- Legge n. 194 del 01/12/2015 “Disposizione per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare”
- Legge Regionale n. 09/2015“Riorganizzazione dell’attività amministrativa dell’Agenzia Lucana di Sviluppo ed Innovazione in Agricoltura (A.L.S.I.A.)”.

### 8.2.10.3.9.4. Beneficiari

Enti e Istituti pubblici e privati che operano nel campo della ricerca (settore agrobiodiversità), comprese le Università, **Enti gestori di aree protette**.

### 8.2.10.3.5.5. Costi ammissibili

*[omissis]*

- personale (con esclusione del personale a tempo indeterminato);
- viaggi e trasferte;
- servizi;
- **materiale per attività di divulgazione ed informazione;**
- **acquisti di attrezzature per le banche del germoplasma e banche dati digitali, solo se strettamente connessi alla gestione del progetto ammesso;**
- consulenze tecnico scientifiche;
- materiale di consumo;
- spese generali e di funzionamento.

### 8.2.10.3.5.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il contributo è pari al 100% della spesa ammessa.

Ai fini del rispetto del principio del “no double funding”, è escluso il rischio del doppio finanziamento in quanto i beneficiari dell’Operazione non possono aderire al regime dei pagamenti diretti poiché trattasi di Enti ~~pubblici~~ che operano nel campo della ricerca e nel settore della conservazione della biodiversità.

### Giustificazione della modifica

Si propone di ampliare i potenziali beneficiari della sottomisura Misura 10.2 ai Soggetti Gestori di Aree Protette per la gestione di territori che rappresentano dei grossi bacini di materiale genetico conservabile e valorizzabili “in situ”, nel suo habitat naturale.

Si propone inoltre di integrare il paragrafo “Costi ammissibili” con due tipologie di spese legate ad una migliore attuazione dei progetti, nell’ambito delle azioni mirate e di accompagnamento. Infine, per il paragrafo “Importi e aliquote di sostegno” si corregge un refuso.

## MODIFICA n. 12

### 8.2.13. M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)

[omissis]

#### 8.2.13.3.1. 13.1. Indennità compensativa per gli agricoltori delle aree svantaggiate di montagna

Sottomisura:

13.1 - pagamento compensativo per le zone montane

[omissis]

#### 8.2.13.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

[omissis]

L'indennità è decrescente al di sopra di una soglia minima di superficie secondo una modulazione dell'aiuto che rispetti i seguenti criteri:

- per le aziende di superficie compresa tra i 0.5 ha ed i 10 ha: 200 euro/ha;
- per le aziende di superficie maggiore di 10 ettari e fino a 20 ettari: 200 euro/ha per i primi 10 ettari, 150 euro/ha per la restante superficie;
- per le aziende con superficie maggiore di 20 ettari: 200 euro/ha per i primi 10 ettari, 150 euro/ha per la superficie fino a 20 ettari, ZERO euro/ha per la restante superficie.

[omissis]

#### 8.2.13.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione della soglia minima di superficie per azienda in base alla quale lo Stato membro calcola la degressività delle indennità

[omissis]

L'indennità è decrescente al di sopra di una soglia minima di superficie secondo una modulazione dell'aiuto che rispetti i seguenti criteri:

- per le aziende di superficie compresa tra i 0,5 ha ed i 10 ha: 200 euro/ha;
- per le aziende di superficie maggiore di 10 ettari e fino a 20 ettari: 200 euro/ha per i primi 10 ettari, 150 euro/ha per la restante superficie;
- per le aziende con superficie maggiore di 20 ettari: 200 euro/ha per i primi 10 ettari, 150 euro/ha per la superficie fino a 20 ettari, ZERO euro/ha per la restante superficie.

**Giustificazione alla modifica**

La presente proposta di modifica deriva dall'evidente constatazione che la dotazione finanziaria disponibile per la misura risulta largamente insufficiente a coprire totalmente le numerose richieste di premio pervenute nel biennio 2016-2017.

Da un riscontro effettuato sulla totalità delle domande pervenute nel periodo appena trascorso, si è evidenziato che oltre l'80% delle aziende montane presentano dimensioni medie ricadenti nella classe di ampiezza di SAU fino ai 20 ettari, pertanto, con la presente modifica, si propone di limitare il pagamento dell'indennità ai primi 20 ettari di SAU aziendale, al fine di garantire un premio adeguato a tutte le aziende montane. L'indennità è decrescente al di sopra di una soglia minima di superficie secondo una modulazione/regressione dell'aiuto che rispetti i seguenti criteri:

- per le aziende di superficie compresa tra i 0,5 ha ed i 10 ha: 200 euro/ha;
- per le aziende di superficie maggiore di 10 ettari e fino a 20 ettari: 200 euro/ha per i primi 10 ettari, 150 euro/ha per la restante superficie;
- per le aziende con superficie maggiore di 20 ettari: 200 euro/ha per i primi 10 ettari, 150 euro/ha per la superficie fino a 20 ettari, ZERO euro/ha per la restante superficie.

Alla luce di quanto sopra evidenziato, con la presente modifica, a fronte di risorse limitate, si intende indennizzare quanto più possibile gli ettari di terreni montani dove la perdita di reddito è sostanziale.

Infatti, il differenziale di valore del reddito lordo unitario aziendale in montagna, come da fonte RICA Basilicata, evidenzia un gap nelle classi di ampiezza comprese tra i 0,5 e 10 ettari pari ad € 482, e nelle classi di ampiezza tra i 10 e 20 ettari pari ad € 561, a fronte di € 122 per la parte eccedente i 20 ettari.

Classi di SAU ha	Media quinquennale del reddito lordo unitario		
	Basilicata	Montagna	Differenza
0,5 – 10	2.432	1.950	-482
10-20	1.360	799	-561
>20	629	507	-122

TAB.1 Confronto del valore del reddito lordo per ettaro di SAU, differenziato per classi di SAU (fonte RICA).

## MODIFICA n. 13

### 8.2.14. M16 - Cooperazione (art. 35)

*[omissis]*

#### 8.2.14.3.1. 16.0: Valorizzazione delle filiere agroalimentari.

Sottomisura:

- 16.0 - altri

##### 8.2.14.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Per individuare i criteri di selezione, si terrà conto dei seguenti principi:

- la rappresentatività del settore produttivo in termini economici;
- la partecipazione al progetto di più fasi della filiera, compresa la grande distribuzione organizzata;
- la partecipazione al progetto di attori complementari a sostegno della filiera quali, ad esempio, banche e centri di ricerca;
- la partecipazione di partenariati formalmente costituiti in attuazione dei PIF;
- **la qualità progettuale.**

#### Giustificazione della modifica

Nella versione originale del PSR, non figurava alcun principio in grado di valutare la qualità progettuale, ma solo principi riferiti alle caratteristiche del partenariato.

## MODIFICA n. 14

### 8.2.14. M16 - Cooperazione (art. 35)

[omissis]

#### 8.2.14.3.7. 16.8: Supportare la stesura dei piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti.

Sottomisura:

- 16.8 - sostegno alla stesura di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti

##### 8.2.14.3.7.1. Descrizione del tipo di intervento

La presente sottomisura, in coerenza con ~~la strategia nazionale del~~ il Piano Quadro Strategico delle Foreste, con gli strumenti regionali di pianificazione forestale, con le linee programmatiche del settore forestale regionale per il decennio 2013-2022 e con l'Accordo di Partenariato, svolge un ruolo orizzontale e rilevante nello sviluppo e nella crescita del settore nelle sue funzioni economiche, ambientali e sociali contribuendo, quindi, al perseguimento di tutti gli obiettivi strategici e al raggiungimento di tutte le Priorità del PSR.

Il finanziamento è relativo alla ~~elaborazione~~ **redazione e/o revisione** dei Piani di gestione forestale (Piani di ~~A~~assestamento ~~F~~forestale e strumenti equivalenti) con lo scopo di sviluppare e ottimizzare le molteplici funzioni del bosco e di contrastare la frammentarietà della proprietà forestale regionale. ~~Grazie a tale operazione~~ **In tal modo le** piccole aziende forestali ~~che da sole non hanno alcun interesse a redigere un Piano di Gestione~~ sono incentivate ~~a farlo in cooperazione~~ **a redigere Piani di Gestione o strumenti equivalenti, in cooperazione.**

La sottomisura si ~~innesca~~ **fonda** sul principio di collaborazione e cooperazione fra le diverse figure interessate al settore che con le loro specifiche professionalità e interessi materiali e immateriali possono, in maniera coesa, meglio utilizzare la risorsa bosco.

I Piani dovranno essere redatti secondo la metodologia disciplinata dalla DGR 613 del 30 aprile 2008 "Linee guida per la redazione e l'attuazione dei piani di assestamento forestale" ~~secondo quanto predisposto dalla~~ **ed in ottemperanza alla** legge regionale n. 42/98.

[omissis]

##### 8.2.14.3.7.4. Beneficiari

Le aggregazioni di proprietari ~~e/o gestori~~ di superfici boscate. La cooperazione dovrà essere formalizzata attraverso le possibili forme giuridiche: ATI, ATS, Consorzi, Cooperative, ecc.. prevedendo ~~almeno~~ la presenza di ~~numero~~ **almeno due silvicoltori pubblici e/o privati. Sono ammissibili anche forme di cooperazione miste costituite da pubblici e privati.:**

- ~~1 soggetto privato proprietario di boschi,~~
- ~~1 Ente Territoriale proprietario dei boschi.~~

##### 8.2.14.3.7.5. Costi ammissibili

Nel rispetto delle disposizioni dell'art. 65 del Reg UE n. 1303/2013 e dell'art. 35 comma 6 del Reg. UE n. 1305/2013, sono ammessi a finanziamento:

- Costi di esercizio della cooperazione compresi i costi di costituzione e il personale dedicato;
- Spese per la redazione delle descrizioni particellari e per la realizzazione dei rilievi dendrocronoauxometrici;

- Spese per la predisposizione del piano degli interventi a lungo termine e per il decennio di validità del piano;
- **Spese per la redazione dello studio di valutazione di incidenza;**
- Spese per la predisposizione delle cartografie di piano;
- Spese per acquisto di attrezzature per la misurazione dei boschi e di strumentazione hardware e software.

Sono inoltre ammissibili eventuali spese di investimento per accrescere la valorizzazione delle foreste e migliorarne la redditività ed eventuali spese per processi di partecipazione e per attività di formazione, consulenza e di trasferimento delle conoscenze. In questi casi le azioni e le relative spese devono essere coerenti con le Misure 1, 2, 4.3, 4.4 e 8 del PSR.

- Spese generali, ivi incluse, le spese per studi quali, ad esempio, quelli per la pianificazione, per la redazione del Piano e per le correlate verifiche.

Per le spese generali (costi indiretti) è prevista una somma forfettaria del 15% della spesa ammessa per il personale (articolo 68, paragrafo 1, lettera b del Regolamento UE n. 1303/2013).

Sono, infine, ammissibili le spese per ~~la realizzazione~~ **l'implementazione** di sistemi informativi che consentano l'informatizzazione dei dati alfanumerici e cartografici del piano. Il sistema informativo è a responsabilità dell'amministrazione regionale.

#### **8.2.14.3.7.6. Condizioni di ammissibilità**

La forma associata dovrà garantire la presenza di almeno **2 selvicoltori pubblici e/o privati oppure forme miste di cooperazione pubblico/ privato** ~~1 imprenditore forestale e di 1 Ente pubblico~~ con proprietà boschive purché insistano su territorio omogeneo.

I soggetti che si aggregano devono costituirsi secondo le seguenti forme: ATI, ATS, Reti di Imprese, Organizzazioni di Produttori, Cooperative agricole, Consorzi.

Le forme aggregative prescelte devono essere di nuova costituzione.

La forma associata deve presentare un Piano di Gestione Forestale che deve:

- interessare una superficie ~~superiore~~ **minima di a 100 ettari di area forestale, tale area deve essere contigua o separata da complessi silvopastorali ovvero superfici non contigue con superfici minime di 50 ettari;**
- essere conforme alle previsioni della D.G.R. n. 613/2008;
- indicare gli investimenti per accrescere la valorizzazione delle foreste e migliorarne la redditività;
- indicare le attività di partecipazione, formazione, consulenza e di trasferimento delle conoscenze.

Gli investimenti e le azioni di animazione, formazione, consulenza e di trasferimento di conoscenze, eventualmente, previste devono essere coerenti con quanto previsto dalle Misure 1, 2, 4.3, 4.4 e 8 del PSR.

*[omissis]*

#### **Giustificazione della modifica**

La proposta di modifica, nel rispetto dell'articolo 35 del Reg. 1305/13, ha meglio esplicitato la definizione di cooperazione e dei soggetti che possono costituirsi in associazioni. Inoltre, è stato inserito nelle spese ammissibili, ove vi sia la necessità, anche le spese di redazione dello studio di valutazione di

incidenza. Al paragrafo “Costi ammissibili” si propone di sostituire il termine “realizzazione” con quello di “implementazione”, in quanto lo strumento informativo in cui implementare il data base dei Piani di Gestione/Assestamento Forestale è rappresentato dal sistema informativo regionale SIA-RB, già finanziato con la misura 20 A.T. Ed, infine, è stata elevata la quota di cofinanziamento al 100% per le cooperazioni tra due o più soggetti pubblici.

## MODIFICA n. 15

### 8.2.15. M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo)

[articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]

#### 8.2.15.2 Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

[omissis]

Logica di intervento: Sviluppo locale di tipo partecipativo (SLTP) e Investimenti territoriali integrati (ITI)

[omissis]

La dotazione finanziaria destinata dal FEASR agli "ITI Aree Interne" (23,480 Meuro) ~~potrà essere~~ **sarà** utilizzata **attraverso i GAL che ricomprendono nel proprio territorio le aree interne.** ~~con un doppio binario:~~

- ~~1. in modalità ordinaria, attraverso una riserva sui bandi pubblicati e/o attraverso bandi pubblicati ad hoc;~~
- ~~2. attraverso i GAL che ricomprendono nel proprio territorio le aree interne.~~

~~Successivamente all'approvazione dei rispettivi programmi operativi, le AdG costituiranno il Comitato di cui sopra che, tra l'altro, avrà il compito di verificare tutte le possibili forme di integrazione, scegliendo quelle maggiormente praticabili ed adottando le relative procedure, che saranno comunicate ai rispettivi e competenti uffici della Commissione, anche per eventuali modifiche ai programmi già approvati.~~

Con specifico riferimento alla Misura 19.1, i Soggetti Proponenti che avranno nel proprio territorio le aree interne come sopra descritte, saranno obbligati ad elaborare strategie di sviluppo locali coerenti con le strategie generali di cui ogni area interna si è dotata, assicurando la necessaria demarcazione tra fondi, nonché una ottimale integrazione e complementarità.

[omissis]

#### **Giustificazione della modifica**

A distanza di un anno e mezzo dall'approvazione del PSR, nell'imminenza della predisposizione di piani operativi, coerenti con le Strategie di Sviluppo Locale approvate, i GAL dovranno attuare sui rispettivi territori e dell'avvio della prima area pilota nell'ambito della Strategia Nazionale Aree Interne, si rende necessario definire una unica modalità di gestione delle risorse PSR destinate alle aree interne SNAI, optando per quella delegata ai GAL, che più efficacemente garantiscono l'utilizzo delle risorse nei territori di destinazione, soprattutto rispetto alla necessità, espressa nelle medesima sezione del PSR e sopra richiamata, di elaborare strategie di sviluppo locali coerenti con le strategie generali di cui ogni area interna si è dotata, assicurando la necessaria demarcazione tra fondi, nonché una ottimale integrazione e complementarità.

## MODIFICA n. 16

### Capitolo 15. MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

#### 15.6. Descrizione dell'impiego dell'assistenza tecnica, comprese le azioni connesse alla preparazione, alla gestione, alla sorveglianza, alla valutazione, all'informazione e al controllo del programma e della sua attuazione, come pure le attività relative a precedenti o successivi periodi di programmazione di cui all'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013

[omissis]

Le attività di Assistenza Tecnica saranno oggetto di specifiche disposizioni applicative (Piano Operativo per l'Assistenza Tecnica) che indicheranno le modalità e i tempi di svolgimento delle singole azioni, nonché la programmazione delle singole spese per tipologia e per anno e tutte le fasi del programma, ivi comprese quelle di chiusura.

I beneficiari della Misura 20 “Assistenza Tecnica” sono la Regione Basilicata e l'Organismo Pagatore AGEA. Tutte le attività di controllo della suddetta misura saranno garantite da un soggetto indipendente sia dall'Autorità di Gestione che dall'Organismo Pagatore.

L'Assistenza tecnica sarà attivata in maniera complementare con le iniziative ed il sistema previsti dalla Rete Rurale Nazionale ed Europea entro i limiti di spesa del 4% del piano finanziario del Programma. Parte del suddetto importo del 4%, infatti, viene riservata per la costituzione e il funzionamento della rete rurale nazionale di cui all'art. 54 del Reg. n. 1305/2013.

[omissis]

Gli interventi di assistenza tecnica di cui il sopra menzionato Piano Operativo si occuperà nel dettaglio, riguarderanno le seguenti tipologie di attività:

1. Attività di supporto alla programmazione, gestione monitoraggio e sorveglianza del programma, con specifico riferimento:

[omissis]

- alla chiusura del PSR Basilicata 2007/2013 (attività di audit, valutazione ex-post, elaborazione della Relazione Annuale di Attuazione finale, ecc.).
- alla verifica e controllabilità delle misure (VCM) e all'utilizzo di procedure e strumenti informatici. Tali attività, finalizzate alla corretta attuazione del PSR Basilicata 2014/2020, saranno garantite dall'Organismo Pagatore.

[omissis]

#### **Giustificazione della modifica:**

L'inserimento dell'Organismo Pagatore AGEA quale beneficiario della Misura 20 “Assistenza Tecnica” risulta necessario al fine di permettere all'Autorità di Gestione di poter usufruire di alcune attività specifiche di supporto, in particolare le attività riguardanti la verifica e controllabilità delle misure (VCM) e l'utilizzo di procedure e strumenti informatici, al fine di semplificare e garantire un miglior uso degli strumenti operativi e rendere più trasparente l'azione amministrativa.

## MODIFICA n. 17

### 19. DISPOSIZIONI TRANSITORIE

#### 19.1. Descrizione delle condizioni transitorie per misura

[omissis]

Le operazioni che graveranno sul Programma 2014 – 2020 ammontano complessivamente a ~~123.785.832~~ **123.808.151** euro di spesa pubblica.

Le misure con spesa ammissibile ai sensi dell'art. 3 Reg. UE 1310/13 sono:

#### **Misure strutturali**

- Misure 121, 123, 125, 216 corrispondenti alla M04 nella programmazione 2014/2020;
- Misure 122, 226, 227 corrispondenti alla M08 nella programmazione 2014/2020;
- Misura 124 corrispondente alla M16 nella programmazione 2014/2020;
- Misura 126 corrispondente alla M05 nella programmazione 2014/2020;
- Misure 132 e 133 corrispondenti alla M03 nella programmazione 2014/2020;
- Misure 311, 312 e ~~313~~ **112** corrispondente alla M06 nella programmazione 2014/2020;
- Misure 321, ~~e-323~~ **e 313** corrispondenti alla M07 nella programmazione 2014/2020;
- Asse IV misure 411,412, 413, 421 e 423 corrispondenti alla M19 nella programmazione 2014/2020;
- Misura 223 “Primo imboscamento di superfici non agricole” Reg. 1698/05 corrispondente alla M8 nella programmazione 2014/2020 per la manutenzione degli impianti. Afferente a questa Misura, i contratti approvati dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1137/2011 e prevedono un impegno di transizione di € 73.856,00 per il periodo 2016 – 2020. Tale operazione sarà oggetto di revisione ai sensi dell'art.46 del Reg. CE 1974/2006 modificato dal paragrafo 7 del Reg. CE 679/2011;
- Misura 511 “Assistenza Tecnica” corrispondente alla M20 nella programmazione 2014/2020 per il completamento di alcune operazioni/contratti in corso con impegni assunti nel periodo 07/13 che troveranno completamento e quindi rendicontazione nel 2016. Tali operazioni/contratti afferiscono: al saldo del Valutatore indipendente per la redazione del rapporto di valutazione ex post della programmazione 07/13. Oltre alle succitate operazioni, l'Autorità di Gestione ha proceduto, al fine di assicurare una corretta gestione della fase di chiusura del PSR ad assumere impegni di prestazioni di servizi di assistenza tecnica, tra queste ha indetto, DGR n. 630 del 14/5/2015, un bando a procedura aperta per l'individuazione di una struttura tecnica che esegua attività di supporto alla fase di chiusura del PSR 2007/2013, tale bando ha avuto come base di gara 500.000€ al netto di iva ed è stata aggiudicata per un importo di 375.000€.

[omissis]

Nel prospetto che segue sono riportati gli importi relativi alle operazioni/contratti in corso nella programmazione PSR 2007/2013 che saranno oggetto di rendicontazione sul presente programma di sviluppo rurale ~~con le relative date di chiusura della transizione.~~

**Tabella 19.2 Tabella di riporto indicativa**

Misure	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2020 (in EUR)
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	-
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	-
M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)	501.531
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	16.324.354
M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)	279.720
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	<del>3.611.188</del> 1.999.397
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	<del>6.515.386</del> 8.140.681
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	12.972.563
M09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (art. 27)	-
M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)	29.567.576
M11 - Agricoltura biologica (art. 29)	956.809
M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)	-
M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)	78.327
M16 - Cooperazione (art. 35)	928.768
M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]	2.731.706
M20 - Assistenza tecnica negli Stati membri (articoli da 51 a 54)	422.500
<b>Total</b>	<del>74.890.428</del> <b>74.903.932</b>

**Giustificazione della modifica**

A giustificare la presente modifica è la necessaria correzione di alcuni refusi nell'elenco delle Misure strutturali in transizione, in quanto occorre inserire la Misura 112 in corrispondenza della M06 e spostare la Misura 313 dalla M06 alla M07.

In particolare, per la Misura M06, il contributo totale FEASR passa da 3.611.188 euro a 1.999.397 a seguito dell'incremento di 13.503,60 euro relativo alla Misura 112 e al contestuale spostamento di 1.310.365,62 euro riferito alla misura 313 a valere della Misura M07. La dotazione della Misura M07 passa da 6.515.386 a 8.140.681 a seguito dell'incremento di 1.310.365,62 euro di quota FEASR per lo spostamento della Misura 313 dalla M06 alla M07.

Di conseguenza, è stata modificata la Tabella 19.2 per gli importi complessivi FEASR riferiti alle Misure M06 e M07, nonché all'importo totale complessivo FEASR per le operazioni in transizione che passa da 74.890.428 euro a 74.903.932 euro, con un incremento di 13.503,6 pari all'importo relativo alla Misura 112, che mancava in elenco per mero errore materiale.

### **MODIFICA n. 18**

**Proposta di modifica di alcuni criteri di selezione di cui al Documento “Criteri di Selezione” (Allegato A) approvato con nota regionale prot. n. 42720/11A1 del 11.03.2016.**

Le proposte di modifica al Documento “Criteri di selezione” sono contenute nell'Allegato A a cui si rinvia.

## **5. Effetti attesi dalle modifiche**

### **5.1. Effetti previsti della modifica:**

Per la loro natura le suddette modifiche non hanno un impatto significativo sul programma, trattandosi di aggiornamenti normativi, modifiche della descrizione delle misure, e aggiornamenti connessi all'esigenza di emendare con dati certi la parte riferita alle spese di transizione, situazione concretizzata in una data successiva a quella di approvazione del programma.

### **5.2. Impatto della modifica sugli indicatori (se necessario, adattamento della quantificazione degli indicatori):**

Le modifiche proposte non hanno alcun impatto sugli indicatori.

## **6. Rapporto tra la modifica e l'Accordo di Partenariato:**

Tutte le modifiche presentano uno stretto profilo di coerenza con quanto previsto dall'Accordo di Partenariato italiano. Non ci sono impatti rispetto ai principi orizzontali di cui agli artt. 5, 7 e 8 del Regolamento UE n. 1303/2013 ed agli obiettivi di policy per l'attuazione dei Fondi SIE.

## **7. Implicazioni finanziarie delle modifiche:**

Le modifiche non prevedono spostamenti finanziari che interessino misure e/o focus aree, pertanto l'impatto finanziario delle stesse è nullo.

## **8. Comitato di Sorveglianza**

Le proposte di modifica oggetto della presente notifica sono esaminate ed approvate dal Comitato di Sorveglianza del Programma nella Seduta del 21/06/2017 convocata con nota Prot. n. 94748/11A1 del 06.06.2017.